

Presidenza del Consiglio dei ministri
SEGRETERIATO GENERALE
DIPARTIMENTO PER I SERVIZI STRUMENTALI



DISCIPLINARE DI GARA

APPALTO SPECIFICO INDETTO DALLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI RASSEGNA DELLA STAMPA (NAZIONALE ED ESTERA), DI MONITORAGGIO WEB, DI MONITORAGGIO RADIO E TV, DI MONITORAGGIO DEI FLUSSI DI AGENZIA DI STAMPA MEDIANTE SOFTWARE CONCENTRATORE NELL'AMBITO DI SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE.

Sommario

PREMESSE.....	4
1. PIATTAFORMA TELEMATICA	4
1.1. LA PIATTAFORMA DI APPROVVIGIONAMENTO DIGITALE.....	5
1.2. DOTAZIONI TECNICHE	6
1.3. IDENTIFICAZIONE.....	7
2. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI	8
2.1. DOCUMENTI DI GARA	8
2.2. CHIARIMENTI.....	9
2.3. COMUNICAZIONI.....	9
3. OGGETTO DELL'APPALTO, IMPORTO E SUDDIVISIONE IN LOTTI	10
3.1. DURATA.....	10
3.2. REVISIONE PREZZI.....	10
3.3. MODIFICA DEL CONTRATTO IN FASE DI ESECUZIONE	11
4. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE	11
5. REQUISITI DI ORDINE GENERALE E ALTRE CAUSE DI ESCLUSIONE	12
Self cleaning.....	13
Altre cause di esclusione	13
6. REQUISITI DI ORDINE SPECIALE E MEZZI DI PROVA.....	13
6.1. REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE.....	13
6.2. REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICA E PROFESSIONALE	14
6.3. INDICAZIONI SUI REQUISITI SPECIALI NEI RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE, GEIE.....	14
Requisiti di idoneità professionale.....	14
Requisiti di capacità tecnico-professionale	14
6.4. INDICAZIONI SUI REQUISITI SPECIALI NEI CONSORZI DI COOPERATIVE, CONSORZI DI IMPRESE ARTIGIANE, CONSORZI STABILI.....	14
Requisiti di idoneità professionale.....	15
Requisiti di capacità tecnico-professionale	15
7. AVVALIMENTO	15
8. SUBAPPALTO	16
10. GARANZIA PROVVISORIA.....	17
11. SOPRALLUOGO	19
12. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC	19
13. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA	19
13.1. REGOLE PER LA PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA.....	19
14. SOCCORSO ISTRUTTORIO.....	20
15. DOMANDA DI PARTECIPAZIONE E DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA	21

15.1. DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ED EVENTUALE PROCURA	22
15.1.1. DGUE / ESPD.....	23
15.2. DICHIARAZIONI DA RENDERE A CURA DEGLI OPERATORI ECONOMICI AMMESSI AL CONCORDATO PREVENTIVO CON CONTINUITÀ AZIENDALE DI CUI ALL'ARTICOLO 372 del D. LGS. 12 GENNAIO 2019, n. 14.....	25
15.3. DOCUMENTAZIONE IN CASO DI AVVALIMENTO	25
16. OFFERTA TECNICA.....	27
17. OFFERTA ECONOMICA.....	28
18. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE.....	28
18.1. CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA TECNICA E DETERMINAZIONE DEL PUNTEGGIO TECNICO (PT).....	28
18.3. METODO DI CALCOLO DEL PUNTEGGIO TOTALE (PTOT).....	32
19. COMMISSIONE GIUDICATRICE	32
20. SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI DI GARA	32
21. VERIFICA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA.....	33
22. VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE ED ECONOMICHE	33
23. VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE	34
24. AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO.....	34
25. OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI	36
26. CODICE DI COMPORTAMENTO	36
27. ACCESSO AGLI ATTI.....	36
28. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE.....	37
29. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI	37

PREMESSE

Con decisione di contrarre del 30 giugno 2026 questa Stazione appaltante ha determinato di affidare, nell'ambito del Sistema Dinamico di Acquisizione della Presidenza del Consiglio dei ministri *‘per l'affidamento dei servizi di agenzie di stampa, dei servizi di abbonamento e dei servizi connessi alla stampa ai sensi dell'art. 32 del d. lgs. n. 36/2023’*, pubblicato in data 16 dicembre 2025, un appalto specifico avente ad oggetto l'affidamento dei servizi di rassegna della stampa cartacea (nazionale ed estera), di monitoraggio web, di monitoraggio radio e tv, di monitoraggio dei flussi di agenzia di stampa mediante software concentratore.

La presente procedura è interamente svolta tramite la piattaforma telematica A&C e-procurement (di seguito PAD / Piattaforma / Portale / Sistema telematico / Sistema) accessibile all'indirizzo: **<https://eproc.palazzochigi.it/PortaleAppalti>** Tramite il sito si accede alla procedura nonché alla documentazione di gara pubblicata nella sottosezione “Bandi e Avvisi d'iscrizione” della sezione “SDA - Elenco operatori economici” e alla documentazione/manualistica predisposta dal Gestore tecnico della Piattaforma disponibile nelle sottosezioni “Accesso area riservata” e “Istruzioni e manuali” della sezione “Informazioni”.

Ai sensi dell'art. 32, comma 8, del D. Lgs. 36/2023 (di seguito, per brevità, anche, Codice), **è ammessa la partecipazione al presente appalto specifico agli operatori economici che, alla data di indizione del presente appalto specifico, siano stati ammessi al Sistema Dinamico anche in una sola delle due seguenti categorie:**

- **S1.I - Rassegna della stampa cartacea e dei siti web, del monitoraggio radio e tv, del monitoraggio social media;**
- **S3.I - Contenuti giornalistici prodotti e distribuiti dalle agenzie di stampa.**

Pertanto, non sarà consentito presentare offerta agli operatori economici che non siano già stati abilitati al Sistema alla data di indizione dell'appalto specifico in almeno una delle due categorie sopra indicate.

Resta inteso che un operatore economico abilitato ad una sola delle due categorie dovrà in ogni caso garantire, in forma singola o associata, tutte le prestazioni oggetto del presente appalto specifico.

L'affidamento avviene con applicazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo. La durata massima del procedimento è prevista pari a 10 mesi dalla pubblicazione del bando, salvo il verificarsi delle ipotesi di proroga previste all'articolo 1, commi 4 e 5, dell'allegato I.3 del Codice.

Ai sensi dell'art. 108, comma 9, del Codice non è richiesta agli operatori economici l'indicazione dei costi della manodopera e degli oneri aziendali per l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, trattandosi di servizi di natura intellettuale.

L'appalto è disciplinato dalle norme e condizioni previste dal Codice riferite alla tipologia di procedura oggetto di affidamento, dal D.lgs. n. 82/2005, dalle regole tecniche e dai provvedimenti adottati dal DigitPA/Agenzia per l'Italia Digitale, oltre che, per quanto non regolato dalle clausole e disposizioni suddette, dalle norme del Codice civile e dalle altre disposizioni di legge nazionali vigenti in materia di contratti di diritto privato, nonché dalle leggi nazionali e comunitarie vigenti nella materia oggetto dell'Appalto, nonché dai chiarimenti forniti dalla Stazione Appaltante con le modalità di cui al paragrafo 2.2.

Il luogo di svolgimento del servizio è tutto il territorio nazionale - codice NUTS: ITI43.

C.I.G.: indicato in piattaforma.

Il Responsabile unico del progetto è: dott.ssa Maria Matera - m.matera@governo.it.

I. PIATTAFORMA TELEMATICA

I.1. LA PIATTAFORMA DI APPROVVIGIONAMENTO DIGITALE

Il funzionamento della PAD avviene nel rispetto della legislazione vigente e, in particolare, del Regolamento UE n. 910/2014 (di seguito Regolamento eIDAS – electronic Identification Authentication and Signature), del decreto legislativo n. 82/2005 (Codice dell'amministrazione digitale), del Decreto Legislativo n. 36/2023 (Codice dei contratti) e delle Linee guida/Regole dell'AGID tenuto conto delle funzionalità presenti a sistema, nonché di quanto portato a conoscenza degli utenti tramite le comunicazioni sulla PAD.

L'utilizzo della PAD avviene nel rispetto dei principi di autoresponsabilità e di diligenza professionale, secondo quanto previsto dall'articolo 1176, comma 2, del codice civile ed è regolato, tra gli altri, dai seguenti principi:

- ✓ parità di trattamento tra gli operatori economici;
- ✓ trasparenza e tracciabilità delle operazioni;
- ✓ standardizzazione dei documenti;
- ✓ comportamento secondo buona fede, ai sensi dell'art. 1375 del Codice civile;
- ✓ comportamento secondo correttezza, ai sensi dell'art. 1175 del Codice civile;
- ✓ segretezza delle offerte e loro immodificabilità una volta scaduto il termine di presentazione delle offerte;
- ✓ gratuità. Nessun corrispettivo è dovuto dall'operatore economico e/o dall'aggiudicatario per il mero utilizzo della Piattaforma.

La PCM non assume alcuna responsabilità per perdita di documenti e dati, danneggiamento di file e documenti, ritardi nell'inserimento di dati, documenti e/o nella presentazione della documentazione, malfunzionamento, danni, pregiudizi derivanti all'operatore economico, da:

- difetti di funzionamento delle apparecchiature e dei sistemi di collegamento e programmi impiegati dal singolo operatore economico per il collegamento alla PAD;
- utilizzo della PAD da parte dell'operatore economico in maniera non conforme al presente documento, alla documentazione di gara predisposta nell'ambito del singolo AS e a quanto previsto nella documentazione/manuali/guide disponibili direttamente sul Portale nelle sottosezioni "Accesso area riservata" e "Istruzioni e manuali" della sezione "Informazioni".

In caso di mancato funzionamento della Piattaforma o di malfunzionamento della stessa, non dovuti alle predette circostanze, che impediscono la corretta presentazione delle offerte al fine di assicurare la massima partecipazione, la Stazione Appaltante valuta la necessità di disporre la sospensione del termine per la presentazione delle offerte per un periodo di tempo strettamente necessario a ripristinare il normale funzionamento della Piattaforma e la proroga dello stesso per una durata proporzionale alla durata del mancato o non corretto funzionamento, tenuto conto della gravità dello stesso e del momento in cui si verifica. La proroga o la riapertura del termine di scadenza di presentazione delle offerte limitata ad un periodo massimo di 48 ore dalla data di scadenza indicata nel bando è resa nota sul Sistema e sul sito internet della stazione appaltante, unitamente all'indicazione della durata e dei motivi del malfunzionamento. In tali casi, non è richiesta la pubblicazione di una rettifica al bando di gara ai sensi dell'articolo 27 del codice, né la riedizione della procedura.

Nel caso in cui la proroga o la riapertura dei termini per la presentazione delle offerte abbia una durata superiore, la stazione appaltante rettifica il bando di gara con indicazione della nuova scadenza.

Nei soli casi in cui la sospensione, la riapertura o la proroga dei termini non siano considerati idonei a garantire la *par condicio* dei partecipanti e/o la segretezza delle offerte, la stazione appaltante procede alla riedizione della procedura.

La Stazione Appaltante si riserva di agire in tal modo anche quando, esclusa la negligenza dell'operatore economico, non sia possibile accertare la causa del mancato funzionamento o del malfunzionamento.

La PAD garantisce l'integrità dei dati, la riservatezza delle offerte e della documentazione amministrativa.

La Piattaforma è realizzata con modalità e soluzioni tecniche che impediscono di operare variazioni sui

documenti definitivi, sulle registrazioni di sistema e sulle altre rappresentazioni informatiche e telematiche degli atti e delle operazioni compiute nell'ambito delle procedure, sulla base della tecnologia esistente e disponibile.

Le attività e le operazioni effettuate nell'ambito della Piattaforma sono registrate e attribuite all'operatore economico e fanno piena prova nei confronti degli utenti della Piattaforma. Tali registrazioni di sistema hanno carattere riservato e non saranno divulgate a terzi, salvo ordine del giudice o in caso di legittima richiesta di accesso agli atti, ai sensi della Legge n. 241/1990.

Le attività e le operazioni effettuate nell'ambito della Piattaforma si intendono compiute nell'ora e nel giorno risultanti dalle registrazioni di sistema.

Il sistema operativo della Piattaforma è sincronizzato sulla scala di tempo nazionale di cui al decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 30 novembre 1993, n. 591, tramite protocollo NTP o standard superiore.

L'utilizzo e il funzionamento della Piattaforma avvengono in conformità a quanto riportato nella documentazione disponibile direttamente sul Portale, che costituisce parte integrante del presente documento.

L'acquisto, l'installazione e la configurazione dell'hardware, del software, dei certificati digitali di firma, della casella di PEC o comunque di un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato, nonché dei collegamenti per l'accesso alla rete Internet, restano a esclusivo carico dell'operatore economico.

Il Sistema è normalmente accessibile 24 ore al giorno, sette giorni su sette. L'accesso al Sistema potrebbe comunque essere, rallentato, ostacolato o impedito per interventi di manutenzione programmati sul Sistema o problematiche tecniche, che verranno, ove possibile, segnalati agli utenti con idoneo preavviso. Per il presente AS, la PCM si avvale del supporto tecnico della Maggioli S.p.A., in qualità di Gestore tecnico del Sistema, incaricato anche dei servizi di conduzione tecnica delle applicazioni informatiche necessarie al funzionamento del Sistema, assumendone ogni responsabilità al riguardo. Il Gestore del Sistema ha l'onere di controllare i principali parametri di funzionamento del Sistema stesso, segnalando eventuali anomalie del medesimo.

Il Gestore del Sistema è, in particolare, responsabile della sicurezza logica e applicativa del Sistema stesso ed è altresì responsabile dell'adozione di adeguate ed idonee misure tecniche ed organizzative al fine di garantire la conformità al Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (di seguito anche "Regolamento UE" o "GDPR").

I.2. DOTAZIONI TECNICHE

Ai fini della partecipazione alla presente procedura, ogni operatore economico deve dotarsi, a propria cura, spesa e responsabilità, della strumentazione tecnica ed informatica conforme a quella indicata nel presente disciplinare e a quanto previsto nella documentazione disponibile direttamente sulla PAD nelle sottosezioni "Accesso area riservata" e "Istruzioni e manuali" della sezione "Informazioni", in particolare nel documento denominato "Modalità tecniche per l'utilizzo della piattaforma telematica e accesso all'Area Riservata del Portale Appalti".

In ogni caso è indispensabile:

- a. disporre almeno di un personal computer conforme agli standard aggiornati di mercato, con connessione internet e dotato di un comune browser idoneo ad operare in modo corretto sulla Piattaforma;
- b. disporre di un'identità digitale SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale) o di altri mezzi di identificazione elettronica (CIE e CNS) di cui all'articolo 64 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 nonché di mezzi di identificazione elettronica per il riconoscimento reciproco transfrontaliero ai sensi del Regolamento eIDAS; in caso di operatore economico extra-UE, disporre di un'identità digitale compatibile con il framework di autenticazione stabilito dalla PAD

di riferimento e caratterizzata da un Level of Assurance (LoA) pari o superiore a 3, in conformità allo standard ISO/IEC 29115 (e relative evoluzioni).

- c. avere un domicilio digitale presente negli indici di cui agli articoli 6-bis e 6 ter del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 o, per l'operatore economico transfrontaliero, un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento eIDAS, fatto salvo quanto previsto dal paragrafo 2.3 del presente documento;
- d. che il legale rappresentante dell'operatore economico (o persona munita di idonei poteri di firma) sia dotato di un certificato di firma digitale - fatto salvo quanto previsto dal paragrafo 13 del presente documento-, in corso di validità, rilasciato da:
 - un organismo incluso nell'elenco pubblico dei certificatori tenuto dall'Agenzia per l'Italia Digitale (previsto dall'articolo 29 del decreto legislativo n. 82/05);
 - un certificatore operante in base a una licenza o autorizzazione rilasciata da uno Stato membro dell'Unione europea e in possesso dei requisiti previsti dal Regolamento n. 910/2014;
 - un certificatore stabilito in uno Stato non facente parte dell'Unione europea quando ricorre una delle seguenti condizioni:
 - il certificatore possiede i requisiti previsti dal Regolamento n. 910/14 ed è qualificato in uno stato membro;
 - il certificato qualificato è garantito da un certificatore stabilito nell'Unione Europea, in possesso dei requisiti di cui al Regolamento n. 910/14;
 - il certificato qualificato, o il certificatore, è riconosciuto in forza di un accordo bilaterale o multilaterale tra l'Unione Europea e paesi terzi o organizzazioni internazionali.

1.3. IDENTIFICAZIONE

Per poter presentare offerta è necessario essere registrati alla PAD.

L'accesso è gratuito ed è consentito a seguito dell'identificazione online dell'operatore economico.

L'identificazione avviene o mediante l'identità digitale SPID o mediante carta d'identità elettronica (CIE) oppure carta nazionale dei servizi (CNS), secondo quanto previsto dal Codice dell'Amministrazione Digitale (D.lgs. 7 marzo 2005, n. 82), o attraverso gli altri mezzi di identificazione elettronica per il riconoscimento reciproco transfrontaliero ai sensi del Regolamento eIDAS. In caso di operatore economico extra-UE, l'identificazione avviene attraverso una identità digitale compatibile con il framework di autenticazione stabilito dalla PAD di riferimento e caratterizzata da un Level of Assurance (LoA) pari o superiore a 3, in conformità allo standard ISO/IEC 29115 (e relative evoluzioni).

Una volta completata la procedura di identificazione, ad ogni operatore economico identificato viene attribuito un profilo da utilizzare nella procedura di gara.

Si precisa, altresì, quanto segue:

- la Registrazione deve essere necessariamente effettuata da un operatore economico singolo, a prescindere dalla volontà di partecipare alla procedura in forma associata: tale intenzione potrà essere concretizzata nella fase di presentazione dell'offerta e non in quella di registrazione.
- la registrazione al Sistema deve essere richiesta - necessariamente- da almeno un soggetto dotato dei necessari poteri per richiedere la Registrazione e impegnare l'operatore economico medesimo;
- all'esito della Registrazione viene rilasciata al soggetto che ne ha fatto richiesta una user id e una password (d'ora innanzi anche "account"). L'account è strettamente personale e riservato ed è utilizzato quale strumento di identificazione informatica ai sensi del D. Lgs. n. 82/2005;
- il titolare dell'account è tenuto a operare nel rispetto dei principi di correttezza e buona fede, in modo da non arrecare pregiudizio al Sistema, ai soggetti ivi operanti e, in generale, a terzi;
- l'account creato in sede di registrazione è necessario, fermo quanto successivamente specificato, ai fini dell'identificazione per ogni successivo accesso alle fasi telematiche della procedura.

L'operatore economico, con la registrazione e, comunque, con la presentazione dell'offerta, dà per rato

e valido e riconosce senza contestazione alcuna quanto posto in essere all'interno del Sistema dall'account riconducibile all'operatore economico medesimo; ogni azione inerente all'account all'interno del Sistema si intenderà, pertanto, direttamente e incontrovertibilmente imputabile all'operatore economico registrato.

Eventuali richieste di assistenza di tipo informatico riguardanti l'identificazione e l'accesso alla PAD devono essere effettuate mediante uno dei seguenti canali:

- contattando il Call Center al numero +39 0422 26 7755, attivo dal lunedì al venerdì dalle 8:30 – 13:00 e dalle 14:00 – 17:30;
- scrivendo una e-mail all'indirizzo service.appalti@maggioli.it;
- compilando il form presente nella sottosezione “Assistenza operatori economici” della sezione “Informazioni”.

2. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI

2.1. DOCUMENTI DI GARA

La documentazione di gara comprende:

1. Capitolato speciale;
2. Disciplinare di gara e allegati di seguito indicati:
 - a) Domanda di partecipazione;
 - b) Dichiarazioni antimafia;
 - c) eDGUE-ESPD compilato ed esportato dal sistema M-DGUE raggiungibile al seguente link <https://dgue.maggiolicloud.it/m-dgue/dgue-home>, in conformità a quanto previsto nel documento “Guida per la creazione e gestione del file XML DGUE Response” disponibile nella sottosezione “Istruzioni e manuali” della sezione “Informazioni”;
 - d) Modulo di offerta tecnica;
 - e) Modulo di offerta economica;
 - f) Attestato pagamento bollo;
 - g) Informativa sul trattamento dei dati personali della PCM;
 - h) Codice di Comportamento del personale della PCM;
 - i) Documento sostitutivo in ordine all'assenza di conflitti di interessi;
 - l) Patto d'integrità della PCM;
 - m) format “Consenso al trattamento dei dati personali”;
 - n) Modello di dichiarazione di avalimento.
 - o) Modello dichiarazione di impegno a costituire RTI.
3. Schema di contratto;
 - a) accettazione clausole vessatorie.

La documentazione di gara è accessibile gratuitamente, sul sito istituzionale della stazione appaltante, nella sezione “Bandi di gara e contratti” e sulla Piattaforma al seguente link: <https://eproc.palazzochigi.it/trasparenza> sulla PAD nella sottosezione “Bandi e Avvisi d'iscrizione” della sezione “SDA - Elenco operatori economici”.

Documentazione tecnica/manuali/guide sono disponibili direttamente sul Portale nelle sottosezioni “Accesso area riservata” e “Istruzioni e manuali” della sezione “Informazioni”.

In caso di conflitto tra le previsioni dei diversi atti di gara, la prevalenza sarà stabilita rispettando la seguente gerarchia:

1. Bando di gara;
2. Disciplinare di gara;
3. Capitolato speciale.

In caso di contrasto tra gli atti di gara e i dati strutturali caricati in Piattaforma prevalgono i primi.

Eventuali rettifiche alla documentazione saranno rese disponibili secondo le modalità di legge sul sito sopra richiamato.

2.2. CHIARIMENTI

È possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti da inoltrare **entro il 17 luglio 2026 alle ore 14:00** attraverso le funzionalità di comunicazione messe a disposizione dalla Piattaforma, previa registrazione alla Piattaforma stessa (raggiungibile al seguente indirizzo: <https://eproc.palazzochigi.it/PortaleAppalti>), secondo le modalità descritte nel documento denominato “Guida per l’iscrizione ad un elenco operatori” disponibile nella sottosezione “Istruzioni e manuali” della sezione “Informazioni”.

Le richieste di chiarimenti e le relative risposte sono formulate esclusivamente in lingua italiana. Le risposte alle richieste di chiarimenti presentate in tempo utile sono fornite in formato elettronico **entro il 21 luglio 2026** mediante pubblicazione delle richieste in forma anonima delle relative risposte sulla Piattaforma nelle sezioni “Comunicazioni della Stazione Appaltante” e/o “Comunicazioni riservate al concorrente” accessibili dalla scheda di dettaglio della procedura e/o eventuali comunicati pubblicati dalla PCM sul Portale. Non viene fornita risposta alle richieste presentate con modalità diverse da quelle sopra indicate. Si invitano i concorrenti a visionare costantemente l’area delle comunicazioni della procedura pubblicata sulla Piattaforma e/o il sito istituzionale sezione Amministrazione Trasparente dell’Amministrazione. La PCM si riserva, altresì, la possibilità di pubblicare eventuali avvisi/comunicati relativi al presente appalto sulla PAD.

2.3. COMUNICAZIONI

Tutte le comunicazioni e gli scambi di informazioni di cui alla presente procedura sono eseguiti in conformità con quanto disposto dal d.lgs. n. 82/2005, tramite la PAD utilizzando mezzi di comunicazione elettronici e, per quanto non previsto dalla stessa PAD, mediante utilizzo del domicilio digitale estratto da uno degli indici di cui agli articoli 6-bis, 6-ter, 6-quater, del D.lgs. n. 82/05 o, per gli operatori economici transfrontalieri, attraverso un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento eIDAS.

In caso di malfunzionamento della PAD, la stazione appaltante provvederà all’invio di qualsiasi comunicazione al domicilio digitale presente negli indici di cui ai richiamati articoli 6-bis, 6-ter, 6-quater del d.lgs. n. 82/2005.

Le comunicazioni tra stazione appaltante e operatori economici avvengono tramite la Piattaforma secondo le modalità previste dalla documentazione tecnica/manuali predisposti dal Gestore del Sistema, in particolare nel documento denominato “Guida per l’iscrizione ad un elenco operatori” disponibile nella sottosezione “Istruzioni e manuali” della sezione “Informazioni” e sono accessibili nelle sezioni “Comunicazioni della Stazione Appaltante” e “Comunicazioni riservate al concorrente” accessibili dalla scheda di dettaglio della procedura. È onere esclusivo dell’operatore economico prenderne visione. La Piattaforma invia automaticamente agli operatori economici una segnalazione di avviso, secondo le modalità previste nell’ambito della documentazione disponibile direttamente sul Portale.

In caso di mancato funzionamento o malfunzionamento della Piattaforma è possibile inviare comunicazioni relative alla fase di ammissione al seguente indirizzo PEC: **dss@pec.governo.it**. In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati eleggono domicilio digitale presso il mandatario/capofila al fine della ricezione delle comunicazioni relative alla presente procedura.

In caso di consorzi di cui all’articolo 65, comma 2, lett.) b), c) e d) del Codice, la comunicazione recapitata nei modi sopra indicati al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.

In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all’offerente nei modi sopra indicati si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

3. OGGETTO DELL'APPALTO, IMPORTO E SUDDIVISIONE IN LOTTI

L'appalto è costituito da un unico lotto in quanto i servizi oggetto di affidamento afferiscono a un ambito merceologico omogeneo e, se erogati dallo stesso operatore economico, in una gestione congiunta e integrata, possono beneficiare di sinergie che consentono un'ottimizzazione tecnica ed economica e un elevato livello qualitativo dei servizi.

Le caratteristiche tecniche e qualitative dei servizi richiesti sono contenute nel Capitolato.

n.	Descrizione servizi/beni/lavori	CPV	Codice Ateco	P (principale) S (secondaria)	Importo €
I	servizi di rassegna della stampa (nazionale ed estera), di monitoraggio web, di monitoraggio radio/tv e di monitoraggio dei flussi di agenzia di stampa mediante software concentratore	79820000-8 92400000-5	63.92.00	P	1.300.000,00 EUR
Importo a base di gara (A)					1.300.000,00 EUR

L'importo posto a base di gara per l'intera durata contrattuale è al netto dell'IVA, oneri fiscali ed eventuali altri contributi obbligatori per legge.

L'importo degli oneri per la sicurezza da interferenze è pari a € 0,00, in quanto il servizio oggetto dell'appalto non si svolge presso le sedi dell'Amministrazione appaltante, e pertanto non sussiste, ai sensi dell'art. 26 del D. Lgs. 81/2008, l'obbligo di procedere alla predisposizione dei documenti di cui all'art. 26, commi 3 e 3-ter, del predetto decreto.

L'appalto è finanziato con fondi propri dell'Amministrazione.

2.1. DURATA

La durata dell'appalto (escluse le eventuali opzioni) è di trentasei (36) mesi decorrenti dalla data di avvio delle prestazioni contrattuali.

2.2. REVISIONE PREZZI

Qualora nel corso di esecuzione del contratto, al verificarsi di particolari condizioni di natura oggettiva, si determini una variazione, in aumento o in diminuzione, del costo del servizio superiore al 5% (cinque per cento) dell'importo complessivo, ai sensi dell'art. 60 del Codice, i prezzi saranno aggiornati nella misura dell'80% (ottanta per cento) del valore eccedente la variazione del 5%, applicata alle prestazioni da eseguire.

Ai fini della determinazione della variazione dei costi e dei prezzi si utilizza il seguente indice sintetico: tipo indice: PPS - Indice Istat [639] - Altre attività dei servizi di informazione di cui alla Tabella DI dell'Allegato II.2 bis al Codice.

La revisione dei prezzi sarà attivata automaticamente dalla Stazione appaltante e avrà effetto sulle prestazioni successive alla data di riferimento per il riconoscimento della revisione prezzi, senza impattare sulle prestazioni già eseguite.

Al verificarsi delle particolari condizioni di natura oggettiva indicate al primo capoverso, si applica la

revisione dei prezzi anche ai contratti di subappalto e ai subcontratti comunicati alla Stazione Appaltante.

2.3. MODIFICA DEL CONTRATTO IN FASE DI ESECUZIONE

Opzione di proroga del contratto (B): la stazione appaltante si riserva di prorogare il contratto per una durata massima pari a 12 mesi. In tal caso il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni previsti nel contratto. L'importo stimato di tale opzione è pari a € 433.333/33 (euro quattrocentotrentatremilatrecentotrentatre/33), al netto di IVA. L'esercizio di tale facoltà è comunicato all'appaltatore almeno 30 giorni prima della scadenza del Contratto.

Variazione fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto (C): qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino alla concorrenza del quinto dell'importo del contratto, la stazione appaltante può imporre all'appaltatore l'esecuzione alle condizioni originariamente previste. In tal caso, l'appaltatore non può fare valere il diritto alla risoluzione del contratto.

Proroga tecnica: in casi eccezionali, il contratto in corso di esecuzione può essere prorogato per il tempo strettamente necessario alla conclusione della procedura di individuazione del nuovo contraente se si verificano le condizioni indicate all'art. 120, comma 11, del Codice. In tal caso, il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni previsti nel contratto.

Il **valore globale stimato dell'appalto** è pari ad € 1.993.333,33 (unmilionenovecentonovantatremilatrecentotrentatre/33 euro) al netto di IVA, così suddiviso (A+B+C):

- Importo complessivo (A);
- Importo per l'opzione di proroga contrattuale € 433.333/33 (B);
- Importo massimo del quinto d'obbligo, in caso di variazioni in aumento € 260.000 (C).

3. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

Fermo quanto già previsto in Premessa del presente Disciplinare, gli operatori economici ammessi al Sistema Dinamico di acquisizione antecedentemente alla data di pubblicazione del presente appalto specifico, possono presentare offerta al presente appalto, in forma singola o associata.

Resta inteso che tutti gli operatori che siano interessati a partecipare al presente Appalto Specifico, nelle forme del RTI o del Consorzio Ordinario o dell'Aggregazione senza soggettività giuridica, o quali consorziate esecutrici di un Consorzio di cui all'art. 65, comma 2, lett. b), c) e d), del Codice, devono, a **pena di esclusione dall'Appalto Specifico**, essere stati singolarmente ammessi al Sistema Dinamico di acquisizione in una delle due categorie indicate in premessa al momento dell'indizione del presente Appalto Specifico.

Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli articoli 67 e 68 del Codice. I consorzi di cui agli all'articolo 65, comma 2, lett. d), del Codice che intendono eseguire le prestazioni tramite i propri consorziati sono tenuti ad indicare per quali consorziati il consorzio concorre.

I consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lett. b) e c) del Codice sono tenuti ad indicare per quali consorziati il consorzio concorre.

Quando la consorziata designata è, a sua volta, un consorzio di cui all'articolo 65, comma 2, lett. b) e c), è tenuto anch'esso a indicare, in sede di offerta, le consorziate per le quali concorre.

È fatto divieto di partecipare a più di un consorzio stabile.

Il concorrente che partecipa alla gara in una delle forme di seguito indicate è escluso nel caso in cui la stazione appaltante accerti la sussistenza di rilevanti indizi tali da far ritenere che le offerte degli operatori economici siano imputabili ad un unico centro decisionale a cagione di accordi intercorsi con altri operatori economici partecipanti alla stessa gara, nel caso di:

- partecipazione in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di operatori economici aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di retisti);
- partecipazione sia in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti sia in forma individuale;
- partecipazione sia in aggregazione di retisti sia in forma individuale. Tale esclusione non si applica alle retiste non partecipanti all'aggregazione, le quali possono presentare offerta, per la medesima gara in forma singola o associata;
- partecipazione di un consorzio di cui all'articolo 65, comma 2, lett. b), c) e d) del Codice che ha designato una consorziata esecutrice la quale, a sua volta, partecipa in una qualsiasi altra forma.

Nel caso venga accertato quanto sopra, si provvede ad informare gli operatori economici coinvolti i quali possono, entro cinque giorni, dimostrare che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali.

Le aggregazioni di retisti di cui all'articolo 65, comma 2, lett. g) del Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei in quanto compatibile. In particolare:

- nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. Rete – soggetto), l'aggregazione di retisti partecipa a mezzo dell'organo comune, che assume il ruolo del mandatario, qualora in possesso dei relativi requisiti. L'organo comune può indicare anche solo alcuni tra i retisti per la partecipazione alla gara ma deve obbligatoriamente far parte di questi;
- nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. Rete – contratto), l'aggregazione di retisti partecipa a mezzo dell'organo comune, che assume il ruolo del mandatario, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L'organo comune può indicare anche solo alcuni tra i retisti per la partecipazione alla gara ma deve obbligatoriamente far parte di questi;
- nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione, l'aggregazione di retisti partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole.

Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell'appalto.

Ad un raggruppamento temporaneo può partecipare anche un consorzio di cui all'articolo 65, comma 2, lett. b), c) e d) del Codice.

L'impresa in concordato preventivo può concorrere anche riunita in raggruppamento temporaneo di imprese e sempre che le altre imprese aderenti al RTI non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

4. REQUISITI DI ORDINE GENERALE E ALTRE CAUSE DI ESCLUSIONE

I concorrenti devono essere in possesso, a pena di esclusione, dei requisiti di ordine generale previsti dal Codice nonché degli ulteriori requisiti indicati nel presente articolo.

La stazione appaltante verifica il possesso dei requisiti di ordine generale accedendo al fascicolo virtuale dell'operatore economico (di seguito: FVOE).

A tal fine, in sede di partecipazione al presente AS, gli operatori economici acconsentono al trattamento dei dati tramite il FVOE, nel rispetto di quanto previsto dal Regolamento UE/2016/679 (GDPR) e dal d. lgs.n.196/2003 come modificato dal D.lgs. 101/2018.

Le circostanze di cui all'articolo 94 del Codice sono cause di esclusione automatica. La sussistenza delle circostanze di cui all'articolo 95 del Codice è accertata previo contraddittorio con l'operatore economico.

In caso di partecipazione di consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lett. b), c) e d) del Codice, i requisiti di cui al presente paragrafo sono posseduti dal consorzio, dalle consorziate indicate quali esecutrici e dalle consorziate che prestano i requisiti.

Self cleaning

Un operatore economico che si trovi in una delle situazioni di cui agli articoli 94 e 95 del Codice, ad eccezione delle irregolarità contributive e fiscali definitivamente e non definitivamente accertate, può fornire prova di aver adottato misure (c.d. self-cleaning) sufficienti a dimostrare la sua affidabilità.

Se la causa di esclusione si è verificata prima della presentazione dell'offerta, l'operatore economico indica nel DGUE la causa ostativa e, alternativamente:

- descrive le misure adottate ai sensi dell'articolo 96, comma 6, del Codice;
- motiva l'impossibilità a adottare dette misure e si impegna a provvedere successivamente. L'adozione delle misure è comunicata alla stazione appaltante.

Se la causa di esclusione si è verificata successivamente alla presentazione dell'offerta, l'operatore economico adotta le misure di cui al comma 6 dell'articolo 96 del Codice dandone comunicazione alla stazione appaltante.

Sono considerate misure sufficienti il risarcimento o l'impegno a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito, la dimostrazione di aver chiarito i fatti e le circostanze in modo globale collaborando attivamente con le autorità investigative e di aver adottato provvedimenti concreti, di carattere tecnico, organizzativo o relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti.

Se le misure adottate sono ritenute sufficienti e tempestive, l'operatore economico non è escluso. Se dette misure sono ritenute insufficienti e intempestive, la stazione appaltante ne comunica le ragioni all'operatore economico.

Non può avvalersi del self-cleaning l'operatore economico escluso con sentenza definitiva dalla partecipazione alle procedure di affidamento, nel corso del periodo di esclusione derivante da tale sentenza.

Nel caso in cui un raggruppamento/consorzio abbia estromesso o sostituito un partecipante/esecutrice/consorzata, avente i requisiti di cui i consorzi si avvalgono, interessato da una clausola di esclusione di cui agli articoli 94 e 95 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione.

Altre cause di esclusione

Sono esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'articolo 53, comma 16-ter, del D. Lgs. n. 165/2001 a soggetti che hanno esercitato, in qualità di dipendenti, poteri autoritativi o negoziali presso la Stazione appaltante affidante negli ultimi tre anni.

La mancata accettazione delle clausole contenute nel patto di integrità e il mancato rispetto dello stesso costituiscono causa di esclusione dalla gara, ai sensi dell'articolo 83-bis del decreto legislativo n. 159/2011.

5. REQUISITI DI ORDINE SPECIALE E MEZZI DI PROVA

I concorrenti devono possedere, a pena di esclusione, i requisiti previsti nei paragrafi seguenti.

La stazione appaltante verifica il possesso dei requisiti di ordine speciale accedendo al fascicolo virtuale dell'operatore economico (FVOE).

L'operatore economico è tenuto ad inserire nel FVOE i dati e le informazioni richiesti per la comprova del requisito, qualora questi non siano già presenti nel fascicolo o non siano già in possesso della stazione appaltante e non possano essere acquisiti d'ufficio da quest'ultima.

5.1. REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE

- a) Iscrizione nel Registro delle Imprese oppure nell'Albo delle Imprese artigiane per attività pertinenti con quelle oggetto della presente procedura di gara.

Per l'operatore economico di altro Stato membro, non residente in Italia: iscrizione in uno dei registri professionali o commerciali degli altri Stati membri di cui all'allegato II.11 del Codice.

Ai fini della comprova, l'iscrizione nel Registro è acquisita d'ufficio dalla stazione appaltante tramite il FVOE. Gli operatori stabiliti in altri Stati membri caricano nel FVOE i dati e le informazioni utili alla comprova del requisito, se disponibili. Gli operatori stabiliti in altri Stati membri caricano nel fascicolo virtuale la dichiarazione, resa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445, di iscrizione in uno dei registri professionali o commerciali di cui all'allegato II.11, nonché i dati e le informazioni utili alla comprova del requisito, se disponibili.

5.2. REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICA E PROFESSIONALE

- b) Esecuzione negli ultimi dieci anni dalla data di pubblicazione della gara di almeno un contratto per il servizio di rassegna stampa e un contratto per il servizio di monitoraggio dei flussi di agenzia di stampa mediante software concentratore, il cui valore, anche nell'ambito di contratti distinti, deve essere di importo minimo complessivo pari a € 300.000,00.

La comprova del requisito è fornita mediante uno o più dei seguenti documenti:

- certificati rilasciati dall'amministrazione/ente contraente, con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione;
- contratti stipulati con le amministrazioni pubbliche, completi di copia delle fatture quietanzate ovvero dei documenti bancari attestanti il pagamento delle stesse;
- attestazioni rilasciate dal committente privato, con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione;
- contratti stipulati con privati, completi di copia delle fatture quietanzate ovvero dei documenti bancari attestanti il pagamento delle stesse.

6.3. INDICAZIONI SUI REQUISITI SPECIALI NEI RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE, GEIE

I soggetti di cui all'articolo 65, comma 2, lett. e), f) g) e h) del Codice devono possedere i requisiti di ordine speciale nei termini di seguito indicati.

Alle aggregazioni di retisti, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei.

Requisiti di idoneità professionale

- a) Il requisito relativo all'iscrizione nel Registro delle Imprese oppure nell'Albo delle Imprese artigiane di cui di cui al paragrafo 6.1 deve essere posseduto:
- da ciascun componente del raggruppamento/consorzio /GEIE anche da costituire, nonché dal GEIE medesimo;
 - da ciascun componente dell'aggregazione di rete nonché dall'organo comune nel caso in cui questi abbia soggettività giuridica.

Requisiti di capacità tecnico-professionale

- b) Il requisito di cui al paragrafo 6.2 deve essere soddisfatto dal raggruppamento temporaneo, dal consorzio, GEIE o dalle imprese aderenti al contratto di rete nel suo complesso.

Nel caso in cui un raggruppamento abbia estromesso o sostituito un partecipante allo stesso poiché privo di un requisito di ordine speciale di cui all'articolo 100 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione del raggruppamento.

6.4. INDICAZIONI SUI REQUISITI SPECIALI NEI CONSORZI DI COOPERATIVE,

CONSORZI DI IMPRESE ARTIGIANE, CONSORZI STABILI

Requisiti di idoneità professionale

I requisiti di cui al paragrafo 6.1 devono essere posseduti dal consorzio e dai consorziati indicati come esecutori.

Requisiti di capacità tecnico-professionale

I consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lett. a), b) e c) del Codice, utilizzano i requisiti propri e, nel novero di questi, fanno valere i mezzi d'opera, le attrezzature e l'organico medio nella disponibilità delle consorziate che li costituiscono.

Per i consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lett. d) del Codice, i requisiti di capacità tecnico-professionale sono computati cumulativamente in capo al consorzio ancorché posseduti dalle singole consorziate, anche non esecutrici.

I consorzi, pertanto, dovranno indicare in sede di partecipazione all'AS, oltre alle imprese consorziate esecutrici con le quali il Consorzio intende partecipare al presente AS, anche le consorziate non esecutrici, ove intendano ricorrere ai requisiti di queste ultime.

Nel caso in cui un consorzio abbia estromesso o sostituito una consorziata poiché priva di un requisito di ordine speciale di cui all'articolo 100 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione.

6. AVVALIMENTO

Il concorrente può avvalersi di dotazioni tecniche, risorse umane e strumentali messe a disposizione da uno o più operatori economici ausiliari per dimostrare il possesso dei requisiti di ordine speciale di cui al paragrafo 6.2 e/o per migliorare la propria offerta.

Nel contratto di avvalimento le parti specificano le risorse strumentali e umane che l'ausiliario mette a disposizione del concorrente e indicano se l'avvalimento è finalizzato ad acquisire un requisito di partecipazione o a migliorare l'offerta del concorrente, o se serve ad entrambe le finalità.

Nel caso in cui il concorrente ricorra all'istituto dell'avvalimento per acquisire un requisito di partecipazione è tenuto a produrre il contratto di avvalimento, che deve essere nativo digitale e firmato digitalmente dalle parti, da allegare nella **busta amministrativa**.

Nel caso in cui il concorrente ricorra all'istituto dell'avvalimento per migliorare l'offerta, è tenuto a produrre il relativo contratto di avvalimento nella **busta tecnica**.

Nei casi in cui l'avvalimento sia finalizzato a migliorare l'offerta, non è consentito - pena l'esclusione di entrambi i soggetti - che alla stessa gara partecipino sia l'ausiliario che l'operatore che si avvale delle risorse da questo messe a disposizione, salvo che l'impresa ausiliaria non dimostri in concreto e con adeguato supporto documentale, in sede di presentazione della domanda di partecipazione, che non sussistono collegamenti tali da ricondurre entrambe le imprese ad uno stesso centro decisionale. La stazione appaltante può comunque chiedere ad entrambe le imprese chiarimenti o integrazioni documentali, assegnando a tal fine un congruo termine, non prorogabile.

Il concorrente e l'ausiliario sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

Non è consentito l'avvalimento per soddisfare i requisiti di ordine generale e di idoneità **professionale di cui al paragrafo 6.1 del presente Disciplinare**.

L'ausiliario deve:

- a) possedere i requisiti di ordine generale previsti dall'articolo 5 e dichiararli presentando un proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti;
- b) possedere i requisiti di cui all'articolo 6 oggetto di avvalimento e dichiararli nel proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti ove lo stesso sia riferito ai requisiti di partecipazione
- c) impegnarsi, verso il concorrente che si avvale e verso la stazione appaltante, a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse (riferite a requisiti di partecipazione e/o

premiali) oggetto di avvalimento.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione delle dichiarazioni dell'ausiliario.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione del contratto di avvalimento a condizione che il contratto sia stato stipulato prima del termine di presentazione dell'offerta e che tale circostanza sia comprovabile con data certa.

Non è sanabile la mancata indicazione delle risorse messe a disposizione dall'ausiliario in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.

Qualora per l'ausiliario sussistano motivi di esclusione o laddove esso non soddisfi i requisiti di ordine speciale, il concorrente sostituisce l'ausiliario entro dieci giorni decorrenti dal ricevimento della richiesta da parte della stazione appaltante. Contestualmente il concorrente produce i documenti richiesti per l'avvalimento.

Nel caso in cui l'ausiliario si sia reso responsabile di una falsa dichiarazione sul possesso dei requisiti, la stazione appaltante procede a segnalare all'Autorità nazionale anticorruzione il comportamento tenuto dall'ausiliario per consentire le valutazioni di cui all'articolo 96, comma 15, del Codice. L'operatore economico può indicare un altro ausiliario nel termine di dieci giorni, pena l'esclusione dalla gara. La sostituzione può essere effettuata soltanto nel caso in cui non conduca a una modifica sostanziale dell'offerta. Il mancato rispetto del termine assegnato per la sostituzione comporta l'esclusione del concorrente.

7. SUBAPPALTO

Il concorrente indica le prestazioni che intende subappaltare o concedere in cottimo. In caso di mancata indicazione il subappalto è vietato.

Al subappalto si applicano le disposizioni di cui all'art. 119 del Codice.

Non può essere affidata in subappalto l'integrale esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto.

L'operatore economico ha l'obbligo di riservare, in caso di subappalto, una quota minima del 20% delle prestazioni subappaltabili alle piccole e medie imprese (PMI), come definite dall'art. 1, comma 1, lett. o) dell'Allegato I.1 del Codice. Gli operatori economici possono indicare nella propria offerta una soglia inferiore di affidamento delle prestazioni subappaltabili alle PMI dandone nel caso adeguata motivazione con riferimento all'oggetto, alle caratteristiche delle prestazioni o al mercato di riferimento. L'aggiudicatario e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante dell'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto di subappalto.

8. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE E/O CONDIZIONI DI ESECUZIONE

A) Requisiti per l'esecuzione dell'appalto: Come indicato nel Capitolato speciale, il Fornitore è l'unico responsabile, nell'esecuzione dei servizi oggetto del presente appalto, dell'integrale rispetto di tutto quanto previsto dalla normativa sul diritto d'autore nell'utilizzo delle "pubblicazioni di carattere giornalistico", di cui si assume a proprio carico tutti gli oneri, anche economici.

In tal senso, nel rispetto di quanto stabilito dall'art. 43-bis della Legge 22 aprile 1941 n. 633 sul Diritto d'autore e dalla Delibera n. 3/2003 dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (AGCOM), Il Fornitore dà atto, altresì, al momento della sottoscrizione del contratto, di aver stipulato con gli editori delle pubblicazioni di carattere giornalistico, oggetto della Rassegna stampa di cui al presente Disciplinare, apposito accordo per l'utilizzo di tali pubblicazioni e, nel caso in cui sia richiesto dagli stessi editori, specifica autorizzazione per consentire l'erogazione del servizio al numero complessivo di utenti indicato nel Capitolato e, infine, di riconoscere agli editori un equo compenso per il predetto utilizzo, ai sensi del comma 8 del richiamato art. 43-bis della predetta legge.

L'operatore economico si impegna, nella domanda di partecipazione, a trattare direttamente tutte le licenze concesse per la consultazione della Rassegna stampa da parte del numero di utenti indicato nel Capitolato e per effetto della presentazione dell'offerta dichiara di aver incluso, nella formulazione

della stessa, il costo complessivo per l'utilizzo delle pubblicazioni in argomento.

9. GARANZIA PROVVISORIA

L'offerta è corredata, a pena di esclusione, da una garanzia provvisoria pari al 2% dell'importo a base d'asta e precisamente di importo **pari ad € 26.000/00 (ventiseimila/00)**, costituita in data certa anteriore al termine di presentazione delle offerte, resa a favore della presente stazione appaltante e sottoscritta da un soggetto legittimato a rilasciare la garanzia e ad impegnare il concorrente. Si applicano le riduzioni di cui all'articolo 106, comma 8, del Codice.

La garanzia provvisoria è costituita, a scelta del concorrente sotto forma di cauzione o di fideiussione.

La cauzione è costituita mediante accredito, con bonifico o con altri strumenti e canali di pagamento elettronici, presso il conto intestato alla Presidenza del Consiglio dei ministri, piazza Colonna, 370, 00187 Roma, codice fiscale n. 80188230587, alle seguenti coordinate bancarie: IBAN: IT17E0100004306CC0000000265 presso la Banca d'Italia – causale: garanzia provvisoria Appalto specifico indetto dalla Presidenza del Consiglio dei ministri per l'affidamento servizi di rassegna della stampa (nazionale ed estera), di monitoraggio web, di monitoraggio radio e tv, di monitoraggio dei flussi di agenzia di stampa mediante software concentratore. Dovrà essere indicato il C.I.G. della procedura in oggetto.

La fideiussione può essere rilasciata:

- da imprese bancarie o assicurative che rispondono ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività;
- da un intermediario finanziario iscritto nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, che svolge in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, che è sottoposto a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58; e che abbia i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa.

Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione della garanzia, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell'autorizzazione al rilascio di garanzie seguendo le indicazioni fornite nella Comunicazione congiunta della Banca D'Italia, dell'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni e dell'Autorità Nazionale Anticorruzione pubblicata il 18 luglio 2025 consultabile al seguente link: <https://www.anticorruzione.it/-/news.garanzie.finanziarie>.

La garanzia fideiussoria deve essere emessa e firmata digitalmente da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante.

L'operatore economico può, alternativamente:

- presentare una garanzia fideiussoria gestita in tutte le fasi mediante ricorso ad una piattaforma, operante con tecnologie basate su registri distribuiti o su registri elettronici, conforme alle caratteristiche stabilite dall'AglD;
- presentare una garanzia fideiussoria verificabile telematicamente presso l'emittente, indicando nella domanda le modalità di verifica messe a disposizione dall'emittente medesimo.

La fideiussione deve:

- a) contenere espressa menzione dell'oggetto del contratto di appalto e del soggetto garantito (stazione appaltante);
- b) essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/constituendo raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE, ovvero a tutte le imprese retiste che partecipano alla gara ovvero, in caso di consorzi di cui all'articolo 65, comma 2 lett. b), c), d) del Codice, al solo consorzio;
- c) essere conforme allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico del 16 settembre 2022 n. 193;

d) avere validità per 180 giorni dalla data di presentazione dell'offerta;

e) prevedere espressamente:

1. la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'articolo 1944 del Codice civile;
2. la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all'articolo 1957, secondo comma, del Codice civile;
3. l'operatività della stessa entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

In caso di richiesta di estensione della durata e validità dell'offerta e della garanzia fideiussoria, il concorrente potrà produrre nelle medesime forme di cui sopra una nuova garanzia provvisoria del medesimo o di altro garante, in sostituzione della precedente, a condizione che abbia espressa decorrenza dalla data di presentazione dell'offerta.

Ai sensi dell'art. 106, comma 8, del Codice l'importo della garanzia è ridotto nei termini di seguito Indicati:

- a. Riduzione del 30% in caso di possesso della certificazione di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000. In caso di partecipazione in forma associata, la riduzione si ottiene:
 - per i soggetti di cui all'articolo 65, comma 2, lett. e), f), g), h) del Codice solo se tutti soggetti che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o tutte le imprese retiste che partecipano alla gara siano in possesso della certificazione;
 - per i consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lett. b), c), d) del Codice, se il Consorzio o almeno una delle imprese consorziate sia in possesso della certificazione.
- b. Riduzione del 50% in caso di partecipazione di micro, piccole e medie imprese e di raggruppamenti di operatori economici o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da micro, piccole e medie imprese. Tale riduzione non è cumulabile con quella indicata alla lett. a).
- c. Riduzione del 10% cumulabile con quelle di cui alle precedenti lett. a) e b) in caso di presentazione di garanzie fideiussorie:
 - gestite mediante ricorso a piattaforme telematiche operanti con tecnologie basate su registri distribuiti;
 - verificabili telematicamente sul sito internet dell'emittente.
- d. Riduzione del 20% in caso di possesso di una o più delle seguenti certificazioni/marchi: UNI/PdR 125 - UNI ISO 45001. Tale riduzione è cumulabile con quelle indicate alle lett. a), b) e c). In caso di partecipazione in forma associata la riduzione si ottiene:
 - per i soggetti di cui all'articolo 65, comma 2, lett. e), f), g), h) del Codice se uno dei soggetti che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o una delle imprese retiste che partecipano alla gara sia in possesso della certificazione;
 - per i consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lett. b), c), d) del Codice se il consorzio o una delle consorziate sia in possesso della certificazione.

Per fruire delle riduzioni di cui all'articolo 106, comma 8, del Codice, il concorrente dichiara nella domanda di partecipazione il possesso delle certificazioni e inserisce copia delle certificazioni possedute qualora non già presenti nel fascicolo virtuale.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia provvisoria solo a condizione che sia stata già costituita prima della presentazione dell'offerta.

Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione - la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante.

10. SOPRALLUOGO

Ai fini della presentazione dell'offerta, in considerazione della specificità dell'appalto non è prevista alcuna visita dei luoghi.

11. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC

I concorrenti effettuano il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione per un importo pari a € **165,00** secondo le modalità di cui alla delibera ANAC n. 598 del 30 dicembre 2024 o successiva delibera pubblicata al seguente link <https://www.anticorruzione.it/-/gestione-contributi-gara>.

Il pagamento del contributo è condizione di ammissibilità dell'offerta.

Il pagamento è verificato prima della valutazione dell'offerta, anche in caso di inversione procedimentale. Qualora il pagamento non risulti dal sistema, la stazione appaltante può richiedere, mediante soccorso istruttorio, la regolarizzazione del pagamento. In caso di mancata regolarizzazione nel termine assegnato, l'offerta è dichiarata inammissibile.

12. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA

L'offerta e la documentazione relativa alla procedura devono essere presentate esclusivamente attraverso la Piattaforma. Non sono considerate valide le offerte presentate attraverso modalità diverse da quelle previste nel presente disciplinare. L'offerta e la documentazione devono essere sottoscritte con firma digitale o altra firma elettronica qualificata o firma elettronica avanzata.

Le dichiarazioni sostitutive si redigono ai sensi degli articoli 19, 46 e 47 del D.P.R. 445/2000.

La documentazione presentata in copia viene prodotta ai sensi del decreto legislativo n. 82/2005.

L'offerta deve pervenire **entro e non oltre il 27 luglio 2026 alle ore 12:00**, a pena di irricevibilità.

La Piattaforma non accetta offerte presentate dopo la data e l'orario stabiliti come termine ultimo di presentazione dell'offerta.

Per l'individuazione di data e ora di arrivo dell'offerta fa fede l'orario registrato dalla Piattaforma.

Le operazioni di inserimento sulla Piattaforma di tutta la documentazione richiesta rimangono ad esclusivo rischio del concorrente. Si invitano pertanto i concorrenti ad avviare tali attività con congruo anticipo rispetto alla scadenza prevista onde evitare la non completa e quindi mancata trasmissione dell'offerta entro il termine previsto.

Qualora si verifichi un mancato funzionamento o un malfunzionamento della Piattaforma si applica quanto previsto al paragrafo 1.1.

Ogni operatore economico per la presentazione dell'offerta ha a disposizione una capacità pari alla dimensione massima di 100 megabyte per singolo file. La Piattaforma accetta esclusivamente file con i seguenti formati: .p7m, .pdf, .rar, .zip, .7z.

12.1. REGOLE PER LA PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA

Ferme restando le indicazioni tecniche riportate nel presente disciplinare e nel bando istitutivo, l'"OFFERTA" dovrà essere inserita nelle apposite sezioni della Piattaforma relative alla presente procedura ed essere composta dai seguenti documenti:

A – Documentazione amministrativa;

B – Offerta tecnica;

C – Offerta economica.

L'operatore economico ha facoltà di inserire nella Piattaforma offerte successive che sostituiscono la precedente, ovvero ritirare l'offerta presentata, nel periodo di tempo compreso tra la data e ora di inizio e la data e ora di chiusura della fase di presentazione delle offerte. La stazione appaltante considera esclusivamente l'ultima offerta presentata.

Si precisa che:

- l'offerta è vincolante per il concorrente;
- con la trasmissione dell'offerta, il concorrente accetta tutta la documentazione di gara, allegati e chiarimenti inclusi.

La Piattaforma consente al concorrente di visualizzare l'avvenuta trasmissione della domanda.

Il concorrente che intenda partecipare in forma associata (per esempio raggruppamento temporaneo di imprese/Consorzi, sia costituiti che costituendi) in sede di presentazione dell'offerta indica la forma di partecipazione e indica gli operatori economici riuniti o consorziati.

Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana o, in caso di documenti redatti in altra lingua, deve essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana o da traduzione in lingua italiana autenticata dall'autorità consolare italiana che ne attesta la conformità all'originale.

In caso di mancanza, incompletezza o irregolarità della traduzione della documentazione amministrativa, si applica il soccorso istruttorio.

L'offerta vincola il concorrente per 180 giorni dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell'offerta.

Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, sarà richiesto agli offerenti di confermare la validità dell'offerta sino alla data indicata e di produrre apposito documento attestante la validità della garanzia prestata in sede di gara fino alla medesima data. Il mancato riscontro alla richiesta della stazione appaltante entro il termine fissato da quest'ultima o comunque in tempo utile alla celere prosecuzione della procedura è considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara.

Fino al giorno fissato per l'apertura delle offerte tecniche o economiche, l'operatore economico può effettuare, tramite la Piattaforma, la richiesta di rettifica di un errore materiale contenuto rispettivamente nell'offerta tecnica o nell'offerta economica, di cui si sia avveduto dopo la scadenza del termine per la loro presentazione. A tal fine, richiede di potersi avvalere di tale facoltà.

A seguito della richiesta, sono comunicate all'operatore economico le modalità e i tempi con cui procedere all'indicazione degli elementi che consentono l'individuazione dell'errore materiale e la sua correzione. La rettifica è operata nel rispetto della segretezza dell'offerta e non può comportare la presentazione di una nuova offerta, né la sua modifica sostanziale.

Se la rettifica è ritenuta non accoglibile perché sostanziale, è valutata la possibilità di dichiarare l'offerta inammissibile.

13. SOCCORSO ISTRUTTORIO

Con la procedura di soccorso istruttorio di cui all'articolo 101 del Codice, possono essere sanate le carenze della documentazione trasmessa con la domanda di partecipazione ma non quelle della documentazione che compone l'offerta tecnica e l'offerta economica.

Con la medesima procedura può essere sanata ogni omissione, inesattezza o irregolarità della domanda di partecipazione e di ogni altro documento richiesto per la partecipazione alla procedura di gara, con esclusione della documentazione che compone l'offerta tecnica e l'offerta economica. Non sono sanabili le omissioni, le inesattezze e irregolarità che rendono assolutamente incerta l'identità del concorrente.

A titolo esemplificativo, si chiarisce che **sono sanabili**, oltre a quanto previsto in altre parti del presente Disciplinare:

- il mancato o parziale pagamento del contributo ANAC anche laddove non effettuato entro la scadenza del termine di presentazione delle offerte;
- l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità della domanda;
- la mancata produzione del contratto di avvalimento anche premiale, della dichiarazione di impegno dell'impresa ausiliaria, della garanzia provvisoria, del mandato collettivo speciale o dell'impegno a conferire mandato collettivo, solo se i citati documenti sono preesistenti e comprovabili con data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta risultante dall'apposizione della marca temporale o da ulteriori riferimenti temporali equivalenti ai sensi della vigente normativa; -

il non corretto ammontare della garanzia provvisoria;

- l'erronea indicazione del beneficiario della garanzia provvisoria che non comporti la costituzione di una nuova polizza;
- l'intestazione della garanzia non a tutti i componenti del costituendo RTI;
- la mancata produzione delle dichiarazioni dell'impresa ausiliaria;
- il difetto di sottoscrizione della domanda di partecipazione, delle dichiarazioni richieste e dell'offerta, a condizione che la mancanza della sottoscrizione non precluda la riconoscibilità della provenienza dell'offerta e non comporti un'incertezza assoluta sulla stessa;
- la mancata, incompleta o irregolare traduzione in italiano della documentazione di gara, quando richiesta ai sensi del paragrafo 13.1.

Non sono sanabili:

- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione;
- le false dichiarazioni circa il possesso dei prescritti requisiti di partecipazione;
- la mancata indicazione nel contratto di avvalimento delle risorse messe a disposizione dell'ausiliario, in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento;
- la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante.

Ai fini del soccorso istruttorio la stazione appaltante assegna al concorrente un termine di sette giorni affinché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere nonché la sezione della Piattaforma dove deve essere inserita la documentazione richiesta.

In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, limitati alla documentazione presentata in fase di soccorso istruttorio, fissando un termine a pena di esclusione.

Si precisa che, nel caso in cui il soccorso istruttorio abbia ad oggetto la documentazione relativa al solo avvalimento premiale, il mancato adempimento alle richieste della stazione appaltante nel termine stabilito, comporta la non attribuzione del punteggio tecnico relativo al/i requisito/i oggetto di avvalimento.

La stazione appaltante può sempre chiedere chiarimenti sui contenuti dell'offerta tecnica e dell'offerta economica e su ogni loro allegato. L'operatore economico è tenuto a fornire risposta nel termine assegnato nella relativa richiesta. I chiarimenti resi dall'operatore economico non possono modificare il contenuto dell'offerta.

14. DOMANDA DI PARTECIPAZIONE E DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

L'operatore economico utilizza la Piattaforma nella sezione denominata "Busta documentazione" per compilare o allegare la seguente documentazione:

- 1) Domanda di partecipazione e dichiarazioni complementari, comprensive di dichiarazioni antimafia, con eventuale procura;
- 2) DGUE;
- 3) Garanzia provvisoria;
- 4) Copia conforme della certificazione di cui all'art. 106, comma 8 del Codice che giustifichi la riduzione dell'importo della garanzia;
- 5) Copia informatica della ricevuta di avvenuto pagamento del contributo a favore dell'ANAC;
- 6) Attestazione di avvenuto pagamento del bollo;

- 7) Documentazione in caso di avvalimento di cui al paragrafo 15.3;
- 8) Documentazione per i soggetti associati di cui al paragrafo 15.4 incluso l'AlI. Dichiarazione Impegno RTI – se del caso;
- 9) Patto d'Integrità della PCM firmato per accettazione;
- 10) Documento sostitutivo in ordine all'assenza di conflitti di interessi;
- 11) Consenso al trattamento dei dati personali (redatto secondo il format allegato, compilato e firmato)
- 12) Format dichiarazioni antimafia regolarmente compilato dai soggetti di cui all'art. 85 del D.lgs. n. 159/2011.

14.1. DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ED EVENTUALE PROCURA

La domanda di partecipazione è redatta secondo il modello allegato al presente Disciplinare.

In conformità alla vigente normativa in tema di utilizzo di sistemi di intelligenza artificiale, nella domanda il concorrente è tenuto a dichiarare:

- se nell'elaborazione dell'offerta tecnica si è avvalso dei sistemi di intelligenza artificiale, specificando in caso di dichiarazione positiva di quale tipologia ed assicurando comunque la prevalenza del lavoro intellettuale, il controllo e la verifica dei risultati ottenuti e garantendo che l'uso di tali sistemi è avvenuto nel pieno rispetto del Regolamento UE 2024/1689, della legge n. 132 del 2025 e della vigente normativa sul trattamento e protezione dei dati (Regolamento UE 2016/679, decreto legislativo 196/2003);
- se, in caso di aggiudicazione dell'appalto, si avvarrà di sistemi di intelligenza artificiale ai fini dell'esecuzione della prestazione, impegnandosi ad assicurare il rispetto delle medesime condizioni e garantendo l'osservanza del medesimo Regolamento UE 2024/1689, della legge n. 132/2025 e della normativa sul trattamento e protezione dei dati.

La domanda e le relative dichiarazioni allegate sono sottoscritte secondo le modalità indicate al precedente paragrafo 13:

- dal concorrente che partecipa in forma singola;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE costituiti, dalla mandataria/capofila;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE non ancora costituiti, da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o consorzio o il gruppo;
- nel caso di aggregazioni di retisti:
 - a. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica, ai sensi dell'articolo 3, comma 4-*quater*, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal solo operatore economico che riveste la funzione di organo comune;
 - b. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica, ai sensi dell'articolo 3, comma 4-*quater*, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuno dei retisti che partecipa alla gara;
 - c. se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal retista che riveste la qualifica di mandatario, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuno dei retisti che partecipa alla gara.

- nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'articolo 65, comma 2, lett. b), c) e d) del Codice, la domanda è sottoscritta digitalmente dal consorzio medesimo. La domanda e le relative dichiarazioni sono firmate dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore munito della relativa procura. In tal caso, il concorrente allega alla domanda copia conforme all'originale della procura. Non è necessario allegare la procura se dalla visura camerale del concorrente risulti l'indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti al procuratore.

La domanda di partecipazione deve essere presentata nel rispetto di quanto stabilito dal D.P.R. n. 642/72 in ordine all'assolvimento dell'imposta di bollo. Il pagamento della suddetta imposta del valore di € 16,00 viene effettuato tramite F24, bollo virtuale previa autorizzazione rilasciata dall'Agenzia delle Entrate o tramite il servizio @e.bollo dell'Agenzia delle Entrate o per gli operatori economici esteri tramite il pagamento del tributo con bonifico utilizzando il codice IBAN IT07Y0100003245348008120501 e specificando nella causale la propria denominazione, codice fiscale (se presente) e gli estremi dell'atto a cui si riferisce il pagamento.

A comprova del pagamento, il concorrente allega la ricevuta di pagamento elettronico ovvero del bonifico bancario.

In alternativa, la ricevuta del pagamento dell'imposta di bollo del valore di € 16,00 si intende assolta in modo virtuale tramite apposizione del contrassegno telematico sul format allegato al presente Disciplinare, trattenuto in originale presso il mittente, a disposizione degli organi di controllo.

15.1.1. DGUE / ESPD

Il concorrente, utilizzando il modello DGUE/ESPD (compilato ed esportato dal sistema M-DGUE raggiungibile al seguente link <https://dgue.maggiolicloud.it/m-dgue/dgue-home>, in conformità a quanto previsto nel documento "Guida per la creazione e gestione del file XML DGUE Response" disponibile nella sottosezione "Istruzioni e manuali" della sezione "Informazioni" Documento di gara unico europeo elettronico) dichiara il possesso dei requisiti di ordine generale e dei requisiti di ordine speciale previsti nel presente disciplinare, nel rispetto di quanto di seguito specificato.

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle cause automatiche di esclusione di cui all'articolo 94, commi 1 e 2, del Codice sono rese dall'operatore economico in relazione a tutti i soggetti indicati al comma 3 del medesimo articolo.

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle cause non automatiche di esclusione di cui all'articolo 98, comma 3, lett. g) ed h), del Codice sono rese dall'operatore economico in relazione ai soggetti di cui al punto precedente.

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle altre cause di esclusione sono rese in relazione all'operatore economico.

Con riferimento alle cause di esclusione di cui all'articolo 95 del Codice, il concorrente dichiara:

- le gravi infrazioni di cui all'articolo 95, comma 1, lett. a), commesse nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara;
- gli atti e i provvedimenti indicati all'articolo 98, comma 6, del Codice emessi nei tre anni antecedenti data di pubblicazione del bando di gara;
- tutti gli altri comportamenti di cui all'articolo 98, commessi nei tre anni antecedenti data di pubblicazione del bando di gara, ivi inclusi gli inadempimenti di cui all'art. 3, comma 6, d.l. 7 giugno 2024 n. 73.

La dichiarazione di cui sopra deve essere resa anche nel caso di impugnazione in giudizio dei relativi provvedimenti, fatta eccezione per la fattispecie di cui all'art. 98, comma 3, lett. e) del Codice, per la quale va resa solo in caso di accertamento definitivo della violazione.

L'operatore economico dichiara la sussistenza delle cause di esclusione che si sono verificate prima della presentazione dell'offerta e indica le misure di self-cleaning adottate, oppure dimostra l'impossibilità di

adottare tali misure prima della presentazione dell'offerta.

L'operatore economico adotta le misure di self-cleaning che è stato impossibilitato ad adottare prima della presentazione dell'offerta e quelle relative a cause di esclusione che si sono verificate dopo tale momento.

Se l'operatore economico omette di comunicare alla stazione appaltante la sussistenza dei fatti e dei provvedimenti che possono costituire una causa di esclusione ai sensi degli articoli 94 e 95 del Codice e detti fatti o provvedimenti non risultino nel FVOE, il triennio inizia a decorrere dalla data in cui la stazione appaltante ha acquisito gli stessi, anziché dalla commissione del fatto o dall'adozione del provvedimento.

Relativamente alla compilazione del modello "DGUE/ESPD" si precisa, altresì, quanto segue:

Parte I – Informazioni sulla procedura di appalto e sull'amministrazione aggiudicatrice o ente aggiudicatore.

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste relative alla procedura di appalto.

Parte II – Informazioni sull'operatore economico

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.

In caso di ricorso all'avvalimento si richiede la compilazione della sezione C. In tal caso, Il concorrente indica la denominazione dell'operatore economico ausiliario e i requisiti/risorse oggetto di avvalimento. Il concorrente, per ciascuna ausiliaria, allega la documentazione di cui al paragrafo 15.3

- In caso di ricorso al subappalto si richiede la compilazione della sezione D, in cui il concorrente, pena l'impossibilità di ricorrere al subappalto, indica l'elenco delle prestazioni che intende subappaltare con la relativa quota percentuale dell'importo complessivo del contratto.

Parte III – Motivi di esclusione

Il concorrente dichiara di non trovarsi nelle condizioni previste dal paragrafo 5 del presente disciplinare, tenuto conto delle dichiarazioni già rese ai sensi del paragrafo 15.1.

Parte IV – Criteri di selezione

Il concorrente dichiara di possedere i requisiti richiesti dai criteri di selezione compilando quanto segue:

- a) la sezione A per dichiarare il possesso del requisito relativo all'idoneità professionale di cui par.6.1. del presente disciplinare;
- c) la sezione C per dichiarare il possesso del requisito relativo alla capacità professionale e tecnica di cui al par. 6.2 del presente disciplinare;

Parte VI – Dichiarazioni finali

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.

Il DGUE/ESPD deve essere presentato con sottoscrizione digitale ai sensi del D.Lgs.n.82/2005:

- dall'operatore economico che partecipa in forma singola e compilato in tutte le Sezioni pertinenti;
- da tutti gli operatori economici che partecipano alla procedura in raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, GEIE e compilato in tutte le Sezioni pertinenti;
- nel caso di aggregazioni di imprese di rete da ognuna delle imprese retiste, se l'intera rete partecipa, ovvero dall'organo comune e dalle singole imprese retiste indicate se non partecipa l'intera rete e compilato in tutte le Sezioni pertinenti;
- dai consorzi fra cooperative, dai consorzi tra imprese artigiane e dai consorzi stabili e compilato in tutte le Sezioni pertinenti;
- dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre e compilato, nelle parti pertinenti relative a: Parte II, Sezioni A, B; Parte III, Sezioni A, B, C e D; Parte IV, Sezioni A, B e C; Parte VI;
- dai consorziati che prestano il requisito nelle parti pertinenti relative a: Parte II, Sezioni A, B; Parte III, Sezioni A, B, C e D; Parte VI;

- dall'impresa ausiliaria e compilato nelle parti pertinenti.

15.2 DICHIARAZIONI DA RENDERE A CURA DEGLI OPERATORI ECONOMICI AMMESSI AL CONCORDATO PREVENTIVO CON CONTINUITÀ AZIENDALE DI CUI ALL'ARTICOLO 372 del D. LGS. 12 GENNAIO 2019, n. 14

Il concorrente dichiara ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 gli estremi del provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare, nonché dichiara che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale, ai sensi dell'articolo 95, commi 4 e 5, del D. Lgs. n. 14/2019.

Il concorrente presenta una relazione di un professionista in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2, comma 1, lett. o), del decreto succitato che attesta la conformità al piano e la ragionevole capacità di adempimento del contratto.

15.3. DOCUMENTAZIONE IN CASO DI AVVALIMENTO

L'impresa ausiliaria rende le dichiarazioni sul possesso dei requisiti di ordine generale mediante compilazione dell'apposita sezione del DGUE.

Il concorrente, per ciascuna ausiliaria, allega:

- 1) il consenso al trattamento dei dati tramite il fascicolo virtuale, nel rispetto di quanto previsto dal codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, ai fini della verifica del possesso dei requisiti dichiarati;
- 2) la dichiarazione di avvalimento;
- 3) il contratto di avvalimento, anche misto;
- 4) Il DGUE.

Nel caso di avvalimento finalizzato al miglioramento dell'offerta, il contratto di avvalimento è presentato nell'offerta tecnica.

Ove alla gara partecipino sia l'ausiliario che l'operatore che si avvale delle risorse da questo messe a disposizione, nei soli casi in cui l'avvalimento sia finalizzato a migliorare l'offerta, l'impresa ausiliaria deve dimostrare in concreto e con adeguato supporto documentale, in sede di presentazione della propria domanda, che non sussistono collegamenti tali da ricondurre entrambe le imprese ad uno stesso centro decisionale.

15.4. DOCUMENTAZIONE ULTERIORE PER I SOGGETTI ASSOCIATI.

Per i raggruppamenti temporanei già costituiti

- DGUE per ciascuna impresa che compone il raggruppamento;
- copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata;
- dichiarazione delle parti del servizio/fornitura, ovvero della percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti.

Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti

- DGUE per ciascuna impresa che compone il consorzio o GEIE;
- copia dell'atto costitutivo e dello statuto del consorzio o GEIE, con indicazione del soggetto designato quale capofila;
- dichiarazione sottoscritta delle parti del servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizi/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici consorziati.

Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti

- DGUE per ciascuna impresa che compone il raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE
- dichiarazione rese da ciascun concorrente, attestante:
 - a. a quale operatore economico, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
 - b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell'articolo 68 del Codice conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all'impresa qualificata come mandataria che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate;
 - c. le parti del servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per le aggregazioni di retisti: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica

- DGUE per ciascuna impresa che compone l'aggregazione;
- copia del contratto di rete, con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete.
- dichiarazione che indichi per quali imprese la rete concorre;
- dichiarazione sottoscritta con firma digitale delle parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di retisti: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica

- DGUE per ciascuna impresa che compone l'aggregazione;
- copia del contratto di rete;
- copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito all'organo comune;
- dichiarazione delle parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti, partecipa nelle forme del raggruppamento temporaneo di imprese costituito o costituendo

- **in caso di raggruppamento temporaneo di imprese costituito:**
 - DGUE per ciascuna impresa che compone l'aggregazione;
 - copia del contratto di rete;
 - copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria;
 - dichiarazione delle parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.
- **in caso di raggruppamento temporaneo di imprese costituendo:**
 - DGUE per ciascuna impresa che compone l'aggregazione;
 - copia del contratto di rete;
 - dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente all'aggregazione di rete, attestanti:
 - a. a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
 - b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di

raggruppamenti temporanei;

- c. le parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

15. OFFERTA TECNICA

L'operatore economico inserisce la documentazione relativa all'offerta tecnica nella Piattaforma alla sezione "Busta Tecnica", a pena di inammissibilità dell'offerta. L'offerta è sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore secondo le modalità previste al precedente paragrafo 13 e deve contenere, a pena di esclusione, i seguenti documenti:

- a) **modulo di offerta tecnica**, predisposto dall'Amministrazione e disponibile nella documentazione di gara all'Allegato 2d, da compilare in ogni sua parte indicando, nella colonna 'Servizi offerti', le condizioni migliorative offerte; all'interno del modulo ciascun offerente dovrà indicare l'indirizzo web/client e le relative modalità di accesso, ove la Commissione potrà accedere al fine di procedere alla valutazione del criterio n. 3 del successivo paragrafo 17. La Demo dovrà esser relativa alla medesima rassegna stampa di cui al successivo punto b); la Demo dovrà permanere immutata all'indirizzo di cui sopra per tutto il tempo necessario alle valutazioni della stazione appaltante e comunque, per i soli concorrenti non aggiudicatari, fino a 35 giorni successivi all'aggiudicazione efficace disposta dall'Amministrazione; per il concorrente aggiudicatario la demo dovrà rimanere disponibile fino ad apposita comunicazione della stazione appaltante.
- b) **n. 1 file Demo/prototipo di rassegna stampa**, inerente la linea di lavoro riservata all'Ufficio stampa e relazione con i media (linea di lavoro n. 1 - Nazionale), **relativa al penultimo giorno del termine di presentazione delle offerte**, avente le seguenti caratteristiche:
- formato.pdf non modificabile;
 - **firma digitale, con marca temporale entro le ore 07:00 del giorno oggetto di monitoraggio** (penultimo giorno del termine di presentazione delle offerte);

e da redigersi:

- in conformità alle indicazioni contenute nel Capitolato speciale;
- in base alle Keyword indicate nell'Allegato 1 al Capitolato speciale;
- monitorando le fonti di informazioni indicate nell'Allegato 1 al Capitolato speciale;
- organizzando la rassegna in sezioni/sottosezioni indicate nell'Allegato 1 al Capitolato speciale.

In caso di avvalimento premiale, dovrà esser allegato anche **il contratto di avvalimento**, pena la mancata attribuzione del relativo punteggio migliorativo.

L'offerta tecnica sarà valutata in base ai criteri previsti nel successivo paragrafo 18.1.

L'offerta tecnica deve rispettare le caratteristiche minime stabilite nel Capitolato speciale, pena l'esclusione dalla procedura di gara, nel rispetto del principio di equivalenza.

L'operatore economico che intende avanzare richiesta di oscuramento di parte dell'offerta tecnica allega, oltre all'offerta in chiaro, una versione della stessa con oscuramento delle parti che ritiene riservate in quanto costituenti segreti tecnici o commerciali, anche risultanti da scoperte, innovazioni, progetti tutelati da titoli di proprietà industriale, nonché di contenuto altamente tecnologico, unitamente a una dichiarazione firmata contenente le ragioni della richiesta.

Resta ferma la facoltà per l'amministrazione di valutare la fondatezza delle motivazioni addotte e di chiedere al concorrente di dimostrare la tangibile sussistenza di eventuali segreti tecnici e commerciali.

16. OFFERTA ECONOMICA

L'operatore economico inserisce, nella Piattaforma alla sezione "Busta Economica", il modulo di offerta economica compilata sul modello allegato 2e al presente Disciplinare. L'offerta economica, sottoscritta secondo le modalità di cui al precedente paragrafo 13, **deve indicare, a pena di esclusione, il prezzo complessivo** offerto per l'esecuzione di tutte le prestazioni oggetto del contratto per tutta la durata contrattuale, espresso in cifre e in lettere, al netto di IVA. Il prezzo offerto dovrà essere espresso in un massimo di due cifre decimali. Eventuali decimali in eccesso verranno troncati.

L'operatore economico dovrà inoltre indicare all'interno del medesimo allegato, il prezzo relativo alle seguenti voci:

- 1) servizio di rassegna della stampa;
- 2) servizio di monitoraggio web;
- 3) servizio di monitoraggio radio e tv;
- 4) servizio di monitoraggio dei flussi di agenzia di stampa mediante software concentratore.

Resta inteso che la somma delle singole voci di prezzo di cui ai numeri 1), 2), 3) e 4) deve corrispondere al prezzo complessivo indicato. In caso di discordanza tra il prezzo complessivo e la somma delle voci di cui ai numeri 1), 2), 3) e 4), **si prenderà in considerazione – in ogni caso - il prezzo complessivo**. Sono inammissibili le offerte economiche che superino l'importo a base d'asta.

Nel caso di discordanza tra valori espressi in cifre e valori espressi in lettere, ove non diversamente previsto, sarà ritenuto prevalente il valore espresso in lettere.

17. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

L'appalto è aggiudicato in base al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo.

La valutazione dell'offerta tecnica e dell'offerta economica è effettuata in base ai seguenti punteggi.

	PUNTEGGIO MASSIMO
Offerta tecnica	85
Offerta economica	15
TOTALE	100

17.1. CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA TECNICA E DETERMINAZIONE DEL PUNTEGGIO TECNICO (PT)

Il punteggio dell'offerta tecnica è attribuito sulla base dei criteri di valutazione elencati nella tabella sottostante, con la relativa ripartizione dei punteggi massimi previsti.

Con la lett. "D" sono indicati i "Punteggi discrezionali", vale a dire i punteggi il cui valore è attribuito in ragione dell'esercizio della discrezionalità spettante alla Commissione.

Con la lett. "Q" sono indicati i "Punteggi quantitativi", vale a dire i punteggi il cui valore è attribuito mediante applicazione di una formula matematica.

Con la lett. "T" sono indicati i "Punteggi tabellari", vale a dire i punteggi fissi e predefiniti che sono attribuiti o non attribuiti in ragione dell'offerta o mancata offerta di quanto specificamente richiesto.

Tabella “Elementi di valutazione dell’offerta tecnica”

N.	Criterio di valutazione e relativa descrizione	Punteggi o massimo (totale 85 punti)	Giudizio valutativo e relativo coefficiente di attribuzione dei punteggi discrezionali e modalità di attribuzione dei punteggi quantitativi e tabellari	Modalità di valutazione
1	Demo – valutazione della selezione dei contenuti delle fonti di informazione individuate rispetto alle keywords	15	Ottimo: altamente esaustivo (10/10 del punteggio massimo); Buono: esaustivo (8/10 del punteggio massimo); Sufficiente: (6/10 del punteggio massimo); Parzialmente adeguato: mediocre nel suo insieme (4/10 del punteggio massimo); Insufficiente: carente nel suo insieme (2/10 del punteggio massimo) Scarso: non raggiunge in alcun modo la finalità richiesta (nessuna attribuzione di punteggio)	Punteggio discrezionale (D)
2	Demo – valutazione dell'imputazione dei contenuti selezionati dalle fonti di informazione nelle sezioni/sottosezioni	15	Ottimo: altamente esaustivo (10/10 del punteggio massimo); Buono: esaustivo (8/10 del punteggio massimo); Sufficiente: (6/10 del punteggio massimo); Parzialmente adeguato: mediocre nel suo insieme (4/10 del punteggio massimo); Insufficiente: carente nel suo insieme (2/10 del punteggio massimo) Scarso: non raggiunge in alcun modo la finalità richiesta (nessuna attribuzione di punteggio)	Punteggio discrezionale (D)
3	Demo – valutazione delle funzionalità della Piattaforma unica, sulla base dei seguenti criteri: -semplicità e immediatezza dell'interfaccia; -rapidità di consultazione, ricerca e selezione dei contenuti; -facilità di modifica, integrazione ed eliminazione degli articoli nella rassegna; -gestione ordinata delle sezioni, sottosezioni e linee di lavoro; -funzionalità di esportazione, invio e consultazione dei prodotti finali	10	Ottimo: altamente esaustivo (10/10 del punteggio massimo); Buono: esaustivo (8/10 del punteggio massimo); Sufficiente: (6/10 del punteggio massimo); Parzialmente adeguato: mediocre nel suo insieme (4/10 del punteggio massimo); Insufficiente: carente nel suo insieme (2/10 del punteggio massimo) Scarso: non raggiunge in alcun modo la finalità richiesta (nessuna attribuzione di punteggio)	Punteggio discrezionale (D)
4	Monitoraggio da parte del fornitore di una o più testate estere rilevanti sulla base della tiratura, in aggiunta a quelle indicate nell'Allegato I al Capitolato	3	- 0 punti – 0 testate aggiuntive - 1 punto – 1 testata aggiuntive - 2 punti – 2 testate aggiuntive - 3 punti – 3 o più testate aggiuntive	Punteggio quantitativo (Q)
5	Aggiunta – senza maggiori oneri per l'Amministrazione – di una o più di linee di lavoro rispetto a quelle indicate nel Capitolato speciale	3	- 0 punti – 0 linee di lavoro aggiuntive - 1 punto – 1 linee di lavoro aggiuntiva - 2 punti – 2 linee di lavoro aggiuntive - 3 punti – 3 o più linee di lavoro aggiuntive	Punteggio quantitativo (Q)
6	Possibilità di garantire nella piattaforma ad almeno n. 2 utenti redattori di lavorare contemporaneamente e in maniera indipendente all'interno della medesima linea	4	sì/no	Punteggio tabellare (T)

	di lavoro, salvaguardando la cronologia delle singole lavorazioni (in modo da evitare che le modifiche apportate da un redattore possano interferire o modificare il lavoro svolto dall'altro redattore)			
7	Orario di consegna del report testuale editabile <i>"abstract personalizzato"</i> rispetto alle ore 06:30 come indicato al paragrafo "servizio di rassegna stampa - descrizione del servizio" del Capitolato speciale	2	- 0 punti – consegna entro le ore 06:30 - 2 punti – consegna entro le ore 06:00	Punteggio quantitativo (Q)
8	Orario di disponibilità dei contenuti selezionati dalla stampa nazionale per il servizio di rassegna stampa (limitatamente all'Ufficio stampa e relazione con i media) rispetto alle ore 05:30 come indicato al paragrafo "servizio di rassegna stampa - descrizione del servizio" del Capitolato speciale	5	- 0 punti – disponibilità dei contenuti entro le ore 05:30 - 1,5 punti – disponibilità dei contenuti entro le ore 05:00 - 3 punti - disponibilità dei contenuti entro le ore 04:30 - 3,5 punti - disponibilità dei contenuti entro le ore 04:00 - 4 punti – disponibilità dei contenuti entro le ore 03:30 - 5 punti – disponibilità dei contenuti entro le ore 03:00	Punteggio quantitativo (Q)
9	Orario di disponibilità dei contenuti selezionati dalla stampa locale per il servizio di rassegna stampa rispetto alle ore 08:00 come indicato al paragrafo "servizio di rassegna stampa - descrizione del servizio" del Capitolato speciale	2	- 0 punti – disponibilità dei contenuti entro le ore 08:00 - 1 punto – disponibilità dei contenuti entro le ore 07:30 - 2 punti – disponibilità dei contenuti entro le ore 07:00	Punteggio quantitativo (Q)
10	Orario di disponibilità dei contenuti selezionati dalla stampa estera per il servizio di rassegna stampa rispetto alle ore 08:00 come indicato al paragrafo "servizio di rassegna stampa - descrizione del servizio" del Capitolato speciale	2	- 0 punti – disponibilità dei contenuti entro le ore 08:00 - 1 punto – disponibilità dei contenuti entro le ore 07:30 - 2 punti – disponibilità dei contenuti entro le ore 07:00	Punteggio quantitativo (Q)
11	Orario di disponibilità dei servizi televisivi limitatamente ai telegiornali nazionali	1	0,2 punti per ogni minuto in meno (fino ad un massimo di 5 minuti), rispetto ai 10' dalla messa in onda dei TG nazionali	Punteggio quantitativo (Q)
12	Orario di disponibilità dei contenuti selezionati da fonti web	1	0,2 punti per ogni minuto in meno (fino ad un massimo di 5 minuti), rispetto ai 15' dalla pubblicazione	Punteggio quantitativo (Q)
13	Riassunto in lingua italiana dei contenuti di stampa estera in rassegna nei quali è citato il Presidente del Consiglio dei ministri	3	sì/no	Punteggio tabellare (T)
14	Estensione dell'orario di assistenza redazionale fino alle ore 22:00 (rispetto alla fascia temporale obbligatoria 05:00 – 21:00 indicato nel Capitolato speciale)	2	- 0 punti – assistenza fino alle ore 21:00 - 1 punto – assistenza fino alle ore 21:30 - 2 punti – assistenza fino alle ore 22:00	Punteggio quantitativo (Q)

15	Estensione dell'orario di assistenza tecnica fino alle ore 22:00 (rispetto alla fascia temporale obbligatoria 05:00 – 21:00 indicato nel Capitolato speciale)	2	- 0 punti – assistenza fino alle ore 21:00 - 1 punto – assistenza fino alle ore 21:30 - 2 punti – assistenza fino alle ore 22:00	Punteggio quantitativo (Q)
16	Riduzione a 10 minuti, nella fascia temporale 05:00 - 21:00 del tempo concesso al Fornitore per l'inserimento dei contenuti nella Rassegna stampa, a partire dalla richiesta di integrazione dell'Amministrazione come indicato al paragrafo "servizio di rassegna stampa - descrizione del servizio" del Capitolato speciale	5	sì/no	Punteggio tabellare (T)
17	Assistenza redazionale: numero di referenti contattabili per tale servizio (in aggiunta rispetto ai due minimi previsti nel Capitolato speciale)	4	- 2 punti per un referente aggiuntivo - 4 punti per due o più referenti aggiuntivi	Punteggio quantitativo (Q)
18	Tempistica del riscontro risolutivo rispetto alla esigenza posta per il servizio di Assistenza tecnica	2	0,4 punti per ogni minuto in meno (rispetto ai 15' dalla richiesta)	Punteggio quantitativo (Q)
19	Possesso della certificazione ISO/IEC 27001 per la sicurezza delle informazioni	2	sì/no	Punteggio tabellare (T)
20	Possesso della certificazione della parità di genere di cui all'articolo 46-bis del Codice delle pari opportunità tra uomo e donna, di cui al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198.	2	sì/no	Punteggio tabellare (T)
TOTALE		85		

Per i criteri discrezionali **D**, il punteggio, per ciascuno dei criteri sopra definiti, viene assegnato con la seguente modalità:

- ciascun commissario esprime un giudizio per ciascun criterio e attribuisce il relativo coefficiente come indicato nella Tabella;
- la commissione calcola la media aritmetica dei coefficienti attribuiti dai singoli commissari in relazione al criterio in esame, al fine di ottenere il coefficiente medio da applicare al medesimo;
- il punteggio verrà attribuito moltiplicando il coefficiente medio per il numero massimo dei punti previsti per quel criterio;
- il punteggio attribuito a ciascun criterio di valutazione sarà arrotondato alla seconda cifra decimale per difetto se la terza cifra decimale è compresa tra zero e quattro e, per eccesso, se la terza cifra decimale è compresa tra cinque e nove.

Per i criteri quantitativi **Q** l'operatore dovrà indicare nel modulo di offerta tecnica il valore proposto nella casella in corrispondenza del criterio tecnico migliorativo offerto. Il relativo punteggio è assegnato secondo le modalità indicate nella Tabella.

Per i criteri tabellari **T** l'operatore dovrà apporre all'interno del modulo di offerta tecnica una X nella casella in corrispondenza del criterio tecnico migliorativo offerto. Il relativo punteggio è assegnato, automaticamente e in valore assoluto, sulla base della presenza o assenza nell'offerta, dell'elemento richiesto.

Saranno ammesse alla fase di apertura dell'offerta economica esclusivamente le offerte tecniche che abbiano conseguito un punteggio tecnico complessivo non inferiore a 55 punti su 85 e un punteggio non inferiore a 26 punti su 40 sul blocco relativo ai sub-criteri 1, 2 e 3 della Tabella "Elementi di valutazione dell'offerta tecnica".

Le offerte tecniche che non raggiungano anche una sola delle predette soglie minime saranno considerate non idonee e non saranno ammesse alla valutazione dell'offerta economica.

Nel caso in cui il concorrente non provveda a barrare una variante quantitativa e/o tabellare, la Stazione Appaltante procederà attribuendo zero punti a quel criterio.

Nel caso in cui il concorrente barri, o comunque selezioni in qualsiasi modo, più opzioni della stessa variante quantitativa e/o tabellare, la Stazione Appaltante terrà in considerazione, ai fini dell'attribuzione del punteggio, l'offerta più favorevole.

Il punteggio complessivo attribuito all'offerta tecnica (PT) di ciascun concorrente sarà uguale **alla somma** dei punteggi assegnati ad ogni singolo criterio della relativa offerta.

17.2. METODO DI ATTRIBUZIONE DEL PUNTEGGIO DELL'OFFERTA ECONOMICA (PE)

Il punteggio economico (PE) per ciascuna offerta y verrà attribuito sulla base della seguente formula:

$$\frac{15 \times \text{prezzo più basso offerto tra tutte le offerte}}{\text{Prezzo dell'offerta y}}$$

Il prezzo offerto che sarà preso in considerazione ai fini dell'applicazione della suddetta formula è quello complessivo indicato dall'offerente.

Il punteggio attribuito all'offerta economica sarà arrotondato alla seconda cifra decimale, per difetto se la terza cifra decimale è compresa tra zero e quattro e, per eccesso, se la terza cifra decimale è compresa tra cinque e nove.

17.3. METODO DI CALCOLO DEL PUNTEGGIO TOTALE (PTOT)

Il punteggio totale (Ptot) per ciascuna offerta sarà determinato sulla base della seguente formula:

$P_{tot} = PT + PE$

18. COMMISSIONE GIUDICATRICE

La commissione giudicatrice (Commissione) è nominata dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte ed è composta da un numero pari a tre membri, esperti nello specifico settore cui si riferisce l'oggetto del contratto. In capo ai commissari non devono sussistere cause ostative alla nomina ai sensi dell'articolo 93, comma 5, del Codice. A tal fine viene richiesta, prima del conferimento dell'incarico, apposita dichiarazione.

La composizione della Commissione e i curricula dei componenti sono pubblicati sulla piattaforma di approvvigionamento digitale e sul sito istituzionale nella sezione "Amministrazione trasparente".

La Commissione è responsabile della valutazione delle offerte tecniche ed economiche dei concorrenti, può riunirsi con modalità telematiche che salvaguardino la riservatezza delle comunicazioni ed opera attraverso la piattaforma di approvvigionamento digitale.

Il RUP può avvalersi dell'ausilio della Commissione ai fini della verifica dell'anomalia delle offerte.

19. SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI DI GARA

Il giorno e l'ora della prima seduta pubblica sono indicati in Piattaforma.

La Piattaforma consente lo svolgimento delle sessioni di gara preordinate all'esame:

- della documentazione amministrativa;
- delle offerte tecniche;
- delle offerte economiche.

La piattaforma garantisce il rispetto delle disposizioni del codice in materia di riservatezza delle operazioni e delle informazioni relative alla procedura di gara, nonché il rispetto dei principi di trasparenza.

20. VERIFICA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

Il RUP, o il seggio di gara, qualora nominato, accede alla documentazione amministrativa di ciascun concorrente, mentre l'offerta tecnica e l'offerta economica restano, chiuse, segrete e bloccate dal sistema, e procede a:

- a) controllare la completezza della documentazione amministrativa presentata;
- b) verificare la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nel presente Disciplinare;
- c) attivare la procedura di soccorso istruttorio di cui al par. 14, se necessario.

Gli eventuali provvedimenti di esclusione dalla procedura di gara sono comunicati entro cinque giorni dalla loro adozione. È fatta salva la possibilità di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.

21. VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE ED ECONOMICHE

La data e l'ora in cui si procede all'apertura delle offerte tecniche sono comunicate tramite la Piattaforma ai concorrenti ammessi alla presente fase di gara.

La Commissione procede all'apertura delle offerte presentate.

Successivamente si procederà all'esame e valutazione delle offerte tecniche presentate dai concorrenti e all'assegnazione dei relativi punteggi applicando i criteri e le formule indicati nel presente Disciplinare.

Gli esiti della valutazione sono comunicati tramite Piattaforma.

La Commissione rende visibili ai concorrenti:

- a) i punteggi tecnici attribuiti alle singole offerte tecniche;
- b) le eventuali esclusioni dalla gara dei concorrenti.

Al termine delle operazioni di cui sopra la Piattaforma consente la prosecuzione della procedura ai soli concorrenti ammessi alla valutazione delle offerte economiche.

La Commissione procede all'apertura delle offerte economiche e all'esame e valutazione delle stesse nonché all'assegnazione dei relativi punteggi applicando i criteri e le formule indicati nel presente Disciplinare.

Successivamente, si procederà all'attribuzione del punteggio totale.

È collocato primo in graduatoria il concorrente che ha presentato la migliore offerta (Ptot più alto). Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo totale, ma punteggi differenti per il prezzo e per tutti gli altri elementi di valutazione, è collocato primo in graduatoria il concorrente che ha ottenuto il miglior punteggio sull'offerta tecnica.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo e gli stessi punteggi parziali per il prezzo e per l'offerta tecnica, i predetti concorrenti, su richiesta della stazione appaltante, presentano un'offerta migliorativa sul prezzo entro cinque giorni solari. La richiesta è effettuata secondo le modalità previste al paragrafo 2.3.

Ove permanga l'ex aequo la commissione procede mediante sorteggio ad individuare il concorrente che verrà collocato primo nella graduatoria. La data e l'ora in cui si procede al sorteggio sono comunicate tramite la Piattaforma secondo le modalità previste al paragrafo 2.3.

Nel caso in cui le offerte con identico punteggio complessivo e identici punteggi parziali siano più di due la richiesta di offerta migliorativa, da effettuarsi nei termini sopra precisati, va presentata a tutti i concorrenti con offerte equivalenti. Ove permanga l'*ex aequo*, la commissione procede mediante sorteggio ad individuare il concorrente che verrà collocato primo nella graduatoria e chi sarà collocato al secondo posto ed eventualmente (in base al numero delle offerte risultanti in *ex aequo*) nei posti successivi. La data e l'ora in cui si procede al sorteggio sono comunicate tramite la Piattaforma secondo le modalità previste nel paragrafo 2.3.

La Commissione rende visibili ai concorrenti i prezzi offerti.

All'esito delle operazioni di cui sopra, la Commissione, redige la graduatoria.

L'offerta è esclusa in caso di:

- mancata separazione dell'offerta economica dall'offerta tecnica, ovvero inserimento di elementi concernenti il prezzo nella documentazione amministrativa o nell'offerta tecnica;
- presentazione di offerte parziali, plurime, condizionate, alternative oppure irregolari in quanto non rispettano i documenti di gara, ivi comprese le specifiche tecniche, o anormalmente basse;
- presentazione di offerte inammissibili in quanto la Commissione giudicatrice ha ritenuto sussistenti gli estremi per l'informativa alla Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi o ha verificato che l'offerta presentata è in aumento rispetto all'importo a base di gara.

22. VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE

Sono considerate anormalmente basse le offerte che presentano sia i punti relativi al prezzo, sia la somma dei punti relativi agli elementi di valutazione tecnica, entrambi pari o superiori ai quattro quinti dei corrispondenti punti massimi previsti dalla documentazione di gara. Il calcolo di cui al primo periodo è effettuato ove il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a tre.

La stazione appaltante si riserva la facoltà di sottoporre a verifica un'offerta che, in base anche ad altri elementi, appaia anormalmente bassa.

Nel caso in cui la prima migliore offerta appaia anormalmente bassa, il RUP, eventualmente avvalendosi della Commissione, ne valuta la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità.

Qualora tale offerta risulti anomala, si procede con le stesse modalità nei confronti delle successive offerte ritenute anormalmente basse, fino ad individuare la migliore offerta ritenuta non anomala.

Il concorrente ha facoltà di allegare, in sede di presentazione dell'offerta economica, le giustificazioni relative alle voci di prezzo e di costo. La mancata presentazione anticipata delle giustificazioni non è causa di esclusione.

Il RUP richiede al concorrente la presentazione delle spiegazioni, se del caso, indicando le componenti specifiche dell'offerta ritenute anomale.

A tal fine, assegna un termine non superiore a quindici giorni dal ricevimento della richiesta.

Il RUP, esaminate le spiegazioni fornite dall'offerente, ove le ritenga non sufficienti ad escludere l'anomalia, può chiedere, anche mediante audizione orale, ulteriori chiarimenti, assegnando un termine perentorio per il riscontro.

Il RUP esclude le offerte che, in base all'esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel complesso, inaffidabili.

23. AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO

La proposta di aggiudicazione è formulata in favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta.

Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, la stazione appaltante può decidere, entro 30 giorni dalla conclusione delle valutazioni delle offerte, di non procedere all'aggiudicazione.

La stazione appaltante si riserva di procedere all'aggiudicazione anche in caso di presentazione di una sola offerta.

L'aggiudicazione è disposta all'esito positivo della verifica del possesso dei requisiti prescritti dal presente

disciplinare in capo al primo graduato, fatta salva l'eccezione relativa all'acquisizione della documentazione antimafia, ed è immediatamente efficace.

È fatta salva la possibilità di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.

La verifica è effettuata tramite il FVOE. In caso di malfunzionamento, anche parziale, del FVOE o delle piattaforme, banche dati o sistemi di interoperabilità ad esso connessi, la stazione appaltante si riserva di aggiudicare dopo che sono trascorsi trenta giorni dalla proposta di aggiudicazione. In tal caso richiede un'autocertificazione all'offerente, resa ai sensi del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, che attesti il possesso dei requisiti e l'assenza delle cause di esclusione che, a causa del predetto malfunzionamento, non è stato possibile verificare.

Per le certificazioni che, allo stato, non sono ancora verificabili tramite il FVOE, la stazione appaltante procede direttamente alla verifica presso gli Enti certificatori e, decorsi inutilmente 30 giorni dalla richiesta, si riserva di aggiudicare previa acquisizione di un'autocertificazione dall'operatore economico, resa ai sensi del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, che attesti il possesso dei requisiti e l'assenza delle cause di esclusione che non è stato possibile verificare.

In caso di esito negativo delle verifiche, si procede all'esclusione e all'eventuale segnalazione all'ANAC in presenza delle condizioni di cui all'articolo 96, comma 15.

Ove ne ricorrono le condizioni, si procede altresì all'incameramento della garanzia provvisoria.

Successivamente si procede a riformulare la graduatoria procedendo altresì, alle verifiche nei termini sopra indicati. Nell'ipotesi di ulteriore esito negativo delle verifiche si procede nei termini sopra detti, scorrendo la graduatoria.

Ai sensi dell'art. 18, comma 3, lett. c) del Codice per il presente appalto specifico non trova applicazione lo "standstill period".

La garanzia provvisoria dell'aggiudicatario è svincolata automaticamente al momento della stipula del contratto; la garanzia provvisoria degli altri concorrenti è svincolata con il provvedimento di aggiudicazione e perde, in ogni caso, efficacia entro 30 giorni dall'aggiudicazione.

All'atto della stipulazione del contratto, l'aggiudicatario deve presentare la garanzia definitiva da calcolare sull'importo contrattuale, secondo le misure e le modalità previste dall'articolo 117 del Codice.

Se la stipula del contratto non avviene nel termine per fatto della stazione appaltante, l'aggiudicatario può farne constatare il silenzio inadempimento o, in alternativa, può sciogliersi da ogni vincolo mediante atto notificato. All'aggiudicatario non spetta alcun indennizzo, salvo il rimborso delle spese contrattuali.

Se la stipula del contratto non avviene nel termine fissato per fatto dell'aggiudicatario può costituire motivo di revoca dell'aggiudicazione.

La mancata o tardiva stipula del contratto al di fuori delle ipotesi predette, costituisce violazione del dovere di buona fede, anche in pendenza di contenzioso.

Il contratto è sottoposto alla condizione risolutiva dell'esito negativo della sua approvazione da effettuarsi entro trenta giorni dalla stipula. Decorso tale termine, il contratto si intende approvato.

Prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto, l'aggiudicatario:

- fornisce la prova di aver stipulato con gli editori delle pubblicazioni di carattere giornalistico, oggetto del servizio di Rassegna stampa così come articolato nel Capitolato speciale, idoneo accordo per l'utilizzo di tali pubblicazioni e di riconoscere agli stessi un equo compenso per il predetto utilizzo, ai sensi dell'art. 43-bis della L. 22 aprile 1941, n. 633; **l'Amministrazione si riserva di verificare presso gli editori la validità degli accordi prodotti.**
- comunica la composizione del gruppo di lavoro di cui al Capitolato speciale;
- fornisce le informazioni relative alla casella di servizio e i contatti relativi all'assistenza;
- deposita gli eventuali contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura di cui all'articolo

119, comma 3, lett. d) del Codice;

- comunica, per ogni sub-contratto che non costituisce subappalto, l'importo e l'oggetto del medesimo, nonché il nome del sub-contraente, prima dell'inizio della prestazione.

Il contratto è stipulato in modalità elettronica, mediante scrittura privata.

Sono a carico dell'aggiudicatario tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse - ivi comprese quelle di registro ove dovute - relative alla stipulazione del contratto.

In caso di interpello a seguito di risoluzione, recesso o dichiarazione giudiziale di inefficacia del contratto in corso di esecuzione, il nuovo affidamento avviene alle condizioni proposte dell'operatore economico interpellato.

24. OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

Il contratto d'appalto, quelli di subappalto e i subcontratti sono soggetti agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136.

L'affidatario deve comunicare alla stazione appaltante:

- gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali dedicati, con l'indicazione dell'opera/servizio/fornitura alla quale sono dedicati;
- le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sugli stessi;
- ogni modifica relativa ai dati trasmessi.

La comunicazione deve essere effettuata entro sette giorni dall'accensione del conto corrente ovvero, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica. In caso di persone giuridiche, la comunicazione deve essere sottoscritta da un legale rappresentante ovvero da un soggetto munito di apposita procura. L'omessa, tardiva o incompleta comunicazione degli elementi informativi comporta, a carico del soggetto inadempiente, l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 3.000 euro.

Il mancato adempimento agli obblighi previsti per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all'appalto comporta la risoluzione di diritto del contratto.

In occasione di ogni pagamento all'appaltatore o di interventi di controllo ulteriori si procede alla verifica dell'assolvimento degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.

Il contratto è sottoposto alla condizione risolutiva in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o di Poste Italiane S.p.a. o anche senza strumenti diversi dal bonifico bancario o postale che siano idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni per il corrispettivo dovuto in dipendenza del presente contratto.

25. CODICE DI COMPORTAMENTO

Nello svolgimento delle attività oggetto del contratto di appalto, l'aggiudicatario deve uniformarsi ai principi e, per quanto compatibili, ai doveri di condotta richiamati nel Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013 n. 62 e nel codice di comportamento di questa stazione appaltante e nel Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, nonché nella sottosezione Rischi corruttivi e trasparenza del PIAO.

In seguito alla comunicazione di aggiudicazione e prima della stipula del contratto, ha l'onere di prendere visione dei predetti documenti pubblicati sul sito della stazione appaltante nella sezione Amministrazione Trasparente.

26. ACCESSO AGLI ATTI

L'accesso agli atti della procedura è assicurato in modalità digitale mediante acquisizione diretta dei dati e delle informazioni inseriti nella piattaforma a decorrere dalla comunicazione digitale dell'aggiudicazione. A tutti i partecipanti non esclusi in via definitiva sono messi a disposizione, mediante la Piattaforma, l'offerta dell'operatore economico risultato aggiudicatario, i verbali di gara e gli atti, i dati e le informazioni che sono stati valutati ai fini dell'aggiudicazione. La disponibilità dei documenti è garantita attraverso la creazione di un apposito collegamento denominato "Accesso agli atti e offerte" sotto la voce "Espletamento della gara" nella scheda di dettaglio della procedura e comunicata agli interessati anche

tramite PEC.

Ai partecipanti collocatisi nei primi cinque posti della graduatoria sono rese disponibili, reciprocamente, le offerte presentate dalla stessa mediante la creazione di un apposito collegamento denominato "Accesso agli atti e offerte" sotto la voce "Espletamento della gara" nella scheda di dettaglio della procedura. La disponibilità della documentazione è comunicata agli interessati anche tramite PEC.

I partecipanti collocatisi oltre il quinto posto della graduatoria possono accedere alle offerte dei concorrenti diversi dal primo presentando apposita istanza ai sensi degli articoli 3-bis e 22 della legge n. 241/90. L'accesso è consentito attraverso le funzionalità di comunicazione messe a disposizione dalla Piattaforma.

Nel caso in cui sia richiesto l'oscuramento di parti delle offerte e dei giustificativi, le decisioni in ordine all'accoglimento o al rigetto della richiesta sono rese note dal Responsabile unico di progetto al momento della comunicazione digitale dell'aggiudicazione. Le decisioni di cui sopra possono essere impugnate innanzi al Tribunale amministrativo di competenza nel termine di dieci giorni dalla comunicazione. Prima del decorso di tale termine le offerte e i giustificativi dei primi cinque classificati sono messi reciprocamente a disposizione, con le modalità suindicate, nella versione oscurata.

Fatti salvi i casi di esclusione di cui all'articolo 35, comma 4, del codice, gli atti della procedura sono resi accessibili ai soggetti che presentino apposita istanza di accesso civico ai sensi dell'articolo 5 del decreto legislativo 14/3/2013, n. 33. L'esercizio del diritto di accesso è differito nei casi indicati al comma 2 dell'articolo 35 del codice.

27. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Per le controversie derivanti dalla presente procedura di gara è competente il Tribunale Amministrativo del Lazio - Roma.

28. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

I dati raccolti, ivi inclusi quelli raccolti tramite il FVOE, sono trattati e conservati ai sensi del Regolamento UE n. 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 recante il "Codice in materia di protezione dei dati personali", del decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 148/21 e dei relativi atti di attuazione secondo quanto riportato nella Informativa Privacy della PCM allegata al presente Disciplinare.

Per la Presidenza del Consiglio dei ministri il titolare del trattamento dei dati è il Dipartimento per il personale. Detto Dipartimento avrà l'obbligo, all'atto della sottoscrizione del contratto, di nominare il responsabile del trattamento dei dati personali secondo quanto disposto dalla normativa vigente in materia.

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
AVV. POMPEO SAVARINO

 *Pompeo Savarino*

Rossano Larcinese

Gabriella Salone